GIUSTIFICAZIONE
DELLA BOLLA
DELLA SANTITA' DI N. SIG.
PAPA INNOCENZO
UNDECIMO.

Sopra l'Abolizione de' pretesi Quartieri,

E DELL' EDITTO,

Con il quale la Chiesa di S. Luigi è stata sottoposta all'Interdetto.

DIVISA IN TRE PARTI.

PARTE PRIMA.

Cosa siano i Quartieri: loro origine, e ciò, che si è fatto fin' ora per abolirli.

IL nome di Quartiere, nel senso, che si prende qui, è talmente nuouo, e straordinario, e la cosa in se stessa è così ingiusta, e contraria ad ogni Dritto; che basta quasi di stabilir chiaramente il Fatto, e d'indicare ciò, ch'è passato sopra simil punto, per giustificar pienamente la Bolla della Santità di Nostro Signore, e la condotta tenuta fin quì dalla Santità Sua, per farla eseguire.

Il Fatto è, che molti anni sono, i Seruitori, e Domestici degli Ambasciatori residenti in Roma cominciarono ad opporsi à gli Esecutori, e Ministri della Giustizia, che andauano, per fare il loro offizio d'intorno alle Case de' medesimi Ambasciatori: contro del quale attentato non si lasciò nulladimeno di procedere dal Gouerno, con farne Processo, & anco condannare, e castigare i Seruitori delinquenti, secondo le proue, che ne' Tribunali poteuano auersene. Da vn simile attentato de' Seruitori, passarono insensibilmente gli stessi Ambasciatori a pretendere, ò per dir meglio, ad arrogarsi vn Dritto d'Asilo ne' loro Palazzi, & in tutti i luoghi, che li circondano, il che comprendeua delle strade intiere, & vn gran circuito di Case, estendendolo à loro beneplacito, e non volendo, che in esso fosse più lecito a i Ministri della Giustizia d'entrare, ne di farui alcuna esecuzione, ne meno contro coloro, che vi si fossero rifugiati per sottrarsi dal pagamento de' loro debiti, ò dalla punizione de' loro delitti di qualsisia natura, che questi fossero, e qualunque condanna fosse già vscita contro di loro. Dal che ne succedeua, che restando tutti questi luoghi sottratti in vn certo modo al libero esercizio della Giurisdizzione del Papa, diueniuano il confugio de' Decotti, delle Donne di mal affare, de Rapitori di Vergini, e di Maritate, de Giuocatori di vantaggio, de Compositori di libelli famosi, e foglietti segreti, de Bestemmiatori, Monetarj falsi, de Banditi, Omicidi,

& Assassini, & in fine di tutti i maggiori scelerati, l'impunità de' quali non potrebbe mai produr altro, che la rouina, e desolazione d'vna Città, e d'vn Principato.

Lo stato d'vna così strana vsurpazione, deue propriamente fissarsi a i primi anni del Pontificato di Clemente X., mentre ne gli vltimi di quello d'Alessandro VII., benche succedessero de' casi, da i quali si potesse dedurre in alcuni Ambasciatori Regij di quel tempo qualche pretensione d'Immunità nelle Piazze, e strade contigue a i loro Palazzi, non venne nulladimeno a prendere alcuna consistenza l'vsurpazione, ne a togliersi il suo corso libero alla Giustizia; Il che successe similmente nel Pontificato di Clemente IX.

E' vero però, che qualche tentatiuo di simil sorte d'abuso era cominciato fin nel passato secolo, come apparisce dalla Bolla di Giulio III. dell'anno 1552., che è la prima trà quelle, che Sua Santità hà confermate. Ma la maniera istessa, con cui si parla in detta Bolla, fà vedere, che l'vsurpazione, che si voleua allora reprimere, non solo non era particolare de gli Ambasciatori, ma ne meno veniua principalmente da loro, nominando la Bolla sudetta prima de gli Ambasciatori, i Baroni, i Duchi, & altri Signori primarj di Roma per Autori di simile violenza, dalla quale non si astennero ne meno alcuni Cardinali, così in quei tempi, come ne' più remoti, secondo, che si deduce dalla lettera, che scrisse Francesco Petrarca al Pontefice Vrbano V., congratulandosi seco, per auer sentito, che fosse stata con giustissimo rigore da lui suelta vna pestifera licenza, la quale esimeua dal meritato supplicio gli huomini scelerati, e rei di grauissimi delitti, soliti a saluarsi dalle pene delle leggi, col ritirarsi nelle Case de' Cardinali -- *Audiebam Te* (dice il Petrarca) *licentiam pestilentem salubri falce rigoris æquissimi præcidisse, illam dico, quæ scelestos homines grauissimis facinoribus perpetratis ad Cardinalium Domos fugere solitos, legum modis, ac digno supplicio eximebat* lib.7. Epist.1. Vedendosi, che allora tal'abuso si restringeua nelle sole Case de' Cardinali, e che non si praticaua da gli Ambasciatori, ò perche questi non faceuano vna continua residenza nella Corte Pontificia, non essendo per anco introdotto l'vso delle Ambasciarie fisse, & ordinarie, ò perche quelli, che vi veniuano per qualche tem-

pora-

poranea commissione, con figura di Ambasciatori straordinarij, non voleuano violare il Dritto delle Genti, e quello della Libertà ecclesiastica, con impedire la giurisdizzione del Papa.

Otto anni dopo la data della Bolla di Giulio III. ne fù publicata vn'altra nel 1561. dal Pontefice Pio IV., il quale rinouando, e confermando le Costituzioni de'suoi Predecessori in tal soggetto, con tutte le censure, & altre pene, che conteneuano, parla de'Magnati di Roma, e principalmente de' Cardinali, a i quali aggionge gli Ambasciatori de' Principi, comandando loro, sotto pena della sua indignazione, di comprimere i loro Famigliari dal commetter più simile violenza.

Et in vn Concistoro tenuto alli 29. Gennaro 1565. il medesimo Pio IV. parlò con gran vigore contro la libertà, che alcuni Cardinali, & altri Gran Signori si prendeuano di ricouerare in Casa loro i Malfattori, & altra gente inquisita dalla Giustizia, senza alcun riguardo alla proibizione della sua precedente Bolla, e di quelle de' suoi Predecessori, dichiarando di esser risoluto di non vsar più ammonizioni sopra questo, mà di venire a i fatti, con metter in esecuzione contro i Contrauentori le pene portate dalle medesime Bolle.

Gregorio XIII. ordinò le istesse cose, e quasi ne'medesimi termini con la sua Costituzione dell'anno 1573. in cui rinoua quelle di Giulio III., e Pio IV. suoi Predecessori, & impone, che siano esattamente osseruate.

Et in fine Sisto V. ottimamente istrutto dell'arte di farsi vbbidire, auendo fin da i primi giorni del suo Pontificato osseruato, che il disordine continuaua, particolarmente per parte de' Baroni, e di altri Personaggi suoi sudditi, e che da i Contrauentori si trouaua il modo di eludere le pene portate dalle Costituzioni de' suoi Predecessori, col pretender, che queste non fossero che comminatorie, e solamente per vna specie di finzione di legge; Egli publicò vna Costituzione, in cui senza valersi delle censure da lui per allora stimate più perniciose, che necessarie, mentre si trattaua principalmente di sudditi, dichiarò, che la pena di delitto di lesa Maestà portata dalle Bolle de' suoi Predecessori contro gli Vsurpatori del dritto di Franchi-

chigia, ò d'Asilo, non era solo per forma di comminazione, ne per finzione di legge; ma che quelli, che contrauerrebbero nell'auenire alla proibizione fatta, sarebbero effettiuamente Rei di lesa Maestà, e come tali puniti secondo il rigor delle leggi.

Si può credere, che vna così giusta, e necessaria Costituzione d'vn Papa tanto risoluto nel voler l'esecuzione de' suoi ordini finisse di sradicare simil abuso; poiche non si vede, che sotto i Papi seguenti vi sia stato bisogno di publicare nuoue Bolle sopra tal punto, ne che dopo questo tempo i Baroni, i Cardinali, e gli Ambasciatori, abbiano più preteso di auer dritto d'Asilo, ne d'impedire, sotto tal pretesto, gli ordini della Giustizia.

In proua euidente di che, per quello che riguarda gli Ambasciatori di Francia, che dopo la riconciliazione di Enrico IV. con la Chiesa risederono in Roma, si caua da i Protocolli del Gouerno, che nel mese d'Aprile del 1604. fù carcerato Antonio Carpentieri barbiero, e domestico dell'Ambasciatore di Francia, perche non aueua data relazione di auer medicato vn Francese ferito: Che nel mese di Gennaro del 1609. fù carcerato vn Garzon di Cucina del Duca di Niuers Ambasciatore straordinario di Francia nel suo medesimo Palazzo: Che nel mese d'Agosto del 1619. fù carcerata vna Donna in vna Casa vicina al Palazzo di Capo di ferro, allora abitato dal Marchese Coeure Ambasciator di Francia, perche aueua rubbato alcuni argenti nel mededesimo Palazzo; per il qual furto furono esaminati nell'Offizio di Monsignor Gouernatore il Mastro di Camera di detto Ambasciatore, e nell'istesso Palazzo il suo Bottigliero: Che alli 16. di Agosto dell'istesso anno fù carcerato Renato della Renella gentiluomo francese, e domestico del sudetto Ambasciatore, per alcune ferite da lui date ad vn gentiluomo Romano: Che il sudetto Renato, per auer con altri Francesi liberato dalle mani de' Sbirri di Campo di Fiore vna tal Cecilia Carrettiera, & il Marito di lei, nel passar che fecero d'auanti al Palazzo dell'Ambasciatore, fù dopo nel mese di Settembre bandito di vita, e per l'esimizione di detti prigioni fù carcerato Arnilio Adam Mastro di Casa del medesimo Ambasciatore, e che nel 1620.

nel 1621. e negli altri anni, che si trouò in Roma Ambasciator di Francia, la Giustizia procedè liberamente in tutti i contorni del Palazzo del medesimo Ambasciatore.

Non è per questo, che anco in simil tempo non sia alle volte succeduto, che qualche persona inquisita per il pagamento de' suoi debiti, o per delitti non si sia rifugiata ne' Palazzi de Baroni, di qualche Cardinale, e degli stessi Ambasciatori Regij. Ma questi erano casi particolari, che veniuano per lo più repressi con l'auttorità della Giustizia, come costa chiaramente da i medesimi Protocolli del Gouerno.

Per reprimere nondimeno qualche tentatiuo di simil abuso, che si andaua risuegliando, Vrbano VIII. fece publicare sotto li 5. di Gennaro 1626. dal Gouernator di Roma vn'Editto, nel quale rinouando le Bolle de' suoi Predecessori Giulio III., Pio IV. Gregorio XIII. e Sisto V. proibì strettissimamente d'inuocare il nome di qualunque Persona per impedire l'esecuzione della Giustizia, ò di ritirarsi nelle Case, Terre, ò Castelli de Baroni, Cardinali, & Ambasciatori, per sottrarsi all'autorità della Giustizia, sotto pena à quelli, contro de' quali sarebbe già vscita sentenza di condannazione, d'esser di nuouo condannati ad altre pene secondo l'arbitrio de' Giudici, anco di Galera, e di morte auendo riguardo alle circostanze, & alla qualità del loro delitto; Et à quelli, che sarebbero solamente accusati, preuenuti, ò indiziati, d'esser *ipso facto* tenuti per conuinti, e come tali condannati alle pene, che aurebbero incorse, & ad altre più rigorose, anco corporali, secondo che sarebbe ordinato per la Giustizia.

Il medesimo Editto fù publicato di nuouo da Monsignor Racagna Gouernatore di Roma nel 1634. alli 15 di Nouembre in vigore d' vn Chirografo del medesimo Papa Vrbano, nel quale, per impedire, che non si eludesse l'esecuzione dell' Editto precedente, si dichiara, che saranno eseguite le pene imposte a i contrauentori, ancorche non si auessero fin' allora proue del Corpo del delitto, di cui si trattasse, purche fosse stata pronunziata contro di loro qualche sentenza in tal proposito, ò che fossero stati querelati, denunziati, indiziati, sospetti, e diffamati del sudetto delitto, auanti che si fossero ritirati ne pretesi luoghi d' Asilo.

Così quando anco si pretendesse, che l'Abuso delle Franchigie, ò Quartieri, cominciato in qualche modo ad insorgere nel secolo precedente, auesse continuato in questo, si vede molto bene, che i Papi non hanno mancato d'opporuisi, e di condannarlo; Il che verrebbe sempre ad impedire, che non si fosse potuto acquistar alcun possesso, quando anco questa fosse cosa capace di prescrizzione. Ma la verità è, che sotto i Pontificati d' Vrbano VIII. e d' Innocenzo X. la Giustizia ebbe il suo pieno, e libero corso in tutti i luoghi di Roma, il che è così publico, e notorio, che può esser attestato da tutte le persone che sono state in Roma ne medesimi Pontificati, e che ancora viuono; E se ne potrebbero addurre degli esempi, e delle proue positiue nel modo, che si è fatto di sopra, quando si credesse necessario.

Ma non si può lasciare quello, che successe nel 1649. in tempo d' Innocenzo X. il quale auendo saputo, che due Sicarij, che aueuano ammazzato due gentiluomini Napoletani dietro il giardino di Monte Cauallo, si erano rifugiati nel Palazzo dell'Ambasciator di Francia, allora il Balì di Valencey, vi mandò i Sbirri sostenuti da vna Compagnia di Soldati, che vi entrarono, e vi presero i sudetti Sicarij.

E finalmente tutta Roma si souuiene molto bene, che nel Pontificato di quel Papa, che durò dieci, e più anni, non si seppe mai cosa fossero i Quartieri degli Ambasciatori, de quali non si ebbe ne meno notizia alcuna in tempo di Alessandro VII.

Del che non si può auer proua maggiore di quella, che si caua dal Trattato di Pisa concluso nel 1664., mentre il Duca di Crequy domandando con maniere altissime riparazione dell'insulto fattogli dalla milizia Corsa, trà gli altri Articoli, che per sua parte furono mandati a Roma dal Prencipe Matthias fratello del Gran Duca, fù quello, che per maggior sicurezza degli Ambasciatori del Rè Cristianissimo, i Soldati, & i Sbirri non potessero più passare per la Piazza del Palazzo Farnese, abitazione in quel tempo de' medesimi Ambasciatori concepito ne' termini seguenti -- *Che si stabilirà la sicurezza degli Ambasciatori, non permettendo più, che ne i Soldati, ne i Sbirri passino per Piazza Farnese* -- E la risposta, che per parte del Papa si

diede

diede a questo Articolo, come costa da i Registri della Segretaria di Stato, fù, che Sua Santità non poteua consentirui in alcun modo, ma -- *Che Ella farebbe portare tutto il conueniente rispetto, tanto alla Persona, che alla Famiglia, & alla Casa dell'Ambasciatore nella forma, che si costuma, e che si prattica nelle Corti degli altri Principi* -- . Sopra di che l'Autore dell'Istoria stampata di simil Differenza fà questa giudiziosa riflessione -- *La pretensione del Sig. Duca di Crequy intorno alla Franchigia di Piazza Farnese, non poteua adempirsi, perche sarebbe stata vna publica renunzia del Papa alla sua Giurisdizione in quella parte di Roma, & vn spogliare la S. Sede del dominio della Città in quel Contorno, e negli altri, doue l'esempio si estenderebbe in questa Corte ripiena di tanti Ambasciatori, e Ministri de' Principi* -- E può molto bene argomentarsi da simil istanza del Duca di Crequy, che egli, mentre domandaua, non aueua goduta nella sua precedente dimora in Roma l'immunità della Piazza; E con l'espressa negatiua datagli dal Papa può darsi la sua naturale interpretazione all'Articolo, che fù dopo sopra ciò stabilito; massime non auendo il medesimo Duca, nella conferenza fatta a Ponte Buonuicino alli 3. Giugno 1663. trà lui, e Monsig. Rasponi Plenipotenziario del Papa, insistito più sopra la Franchigia della Piazza, ma dichiarato, che, aggiustandosi gli altri Punti -- *Il suo Rè si contentarebbe, che Sua Santità promettesse di far portar il douuto rispetto à suoi Ambasciatori, e di dare per questo tutte le sicurezze, che danno gli altri Principi, e che si praticano in riguardo de' Nunzij di Sua Santità*.

Ne effettiuamente nell' Articolo 9. del Trattato sudetto stabilito in Pisa trà Monsig. Rasponi Plenipotenziario del Papa, e Monsig. di Bourlemont Plenipotenziario del Rè Christianissimo, fù fatta alcuna menzione della Franchigia di Piazza Farnese, ma solamente fù detto -- *Che Sua Santità ordinarà con modi particolari, & efficaci a suoi Ministri, che portino all'Ambasciatore di Sua Maestà quel rispetto, che è douuto ad vno, che rappresenta la Persona d'vn Rè così grande, e Primogenito della Chiesa tanto amato, e stimato dalla Santità Sua* -- Or non parlandosi d' altro, che di rispetto, si deue indubitatamente credere, che non si auesse altra mira, se non di prouedere, che nell'auenire non si commettesse più contro l'Ambasciatore l'eccesso commesso dalla

 Mili-

Milizia Corsa, è può concludersi sicuramente, che il Trattato sudetto in vece di auer data ragione alcuna a gli Ambasciatori di Francia nel punto del preteso Quartiere, hà più tosto confermato espressamente il Dritto chiaro, & incontrouertibile de' Papi con escludere ancola menzione di vna cosa tanto contraria al buon ordine della Giustizia, & alla loro Souranità.

Alcuni mesi dopo la conclusione di tal aggiustamento, ritornò à Roma il Duca di Crequy, & essendoui stato riceuuto con le dimostrazioni stabilite nel Trattato, vi si trattenne per poco tempo; succedendogli dopo qualche interuallo il Duca di Chaulnes, che, morto Alessandro VII., continuò nell'Imbasciata vna buona parte del breue Pontificato di Clemente IX. tanto grazioso, & indulgente con tutti, singolarmente con la Francia, come dimostrano le molte grazie, che le furono da lui fatte, e trà esse quella dell'Indulto di nomina sopra le Chiese di Metz, Toul, e Verdun. Et ancorche nel corso di detto tempo succedesse qualche caso, da cui si potesse argomentare vna certa specie di pretensione d'Immunità nelle vicinanze del Palazzo Farnese; questa non venne con tuttociò mai ammessa, ne a prender consistenza: mentre apparisce da i Protocolli del Gouerno, che furono in simil tempo fatte delle esecuzioni nelle vicinanze sudette.

Mà l'abuso insorse con grandissima forza nel Pontificato di Clemente X., nel quale gli Ambasciatori, oltre l'estensione, à loro arbitrio, del preteso Quartiere, fecero due strauagantissime nouità; L'vna col volere, che le case de' loro Domestici, Patentati, & Artegiani, che teneuano sopra le Porte, ò le Botteghe le armi loro, benche lontane da i loro Palazzi, douessero godere della medesima Franchigia; L'altra col non permettere, che le loro Robbe fossero più visitate da i Ministri della Dogana; non meno quando arriuauano per la prima volta in Roma, che in tutto il tempo della loro Ambasciata: con graue discapito della Camera Apostolica, la qual veniua ad esser frandata di grossissime somme, per il defalco, che era obligata di fare à i Doganieri, e con vtile considerabilissimo de' Mastri di Casa, & altri Domestici degli stessi Ambasciatori. Nel che però fù sempre contradetto dal Gouerno in maniera, che non si potrebbe mai prender alcun fondato argomento da

quello,

quello, che successe allora; per prouare il preteso possesso delle sudette Franchigie, contro delle quali, benche, non si impiegasse la forza per impedirle, non si mancò mai di reclamare alle Corti, & anco di procedere per quelle vie giudiziarie, che erano pratticabili in simil tempo.

In questo stato di cose successe la morte di Clemente X., e fù alli 21. Settembre 1676. eletto Innocenzo XI., che regna presentemente. Vno de' suoi primi pensieri, dopo la sua esaltazione, fù di dar rimedio a vn disordine tanto contrario alla Souranità Pontificia, e tanto dannoso al bene, & alla sicurezza della Città. E cominciando dall'abolire le pretese Saluaguardie, che concedeuano gli Ambasciatori, col proibire di auerui alcun riguardo, & ordinare di procedere rigorosamente anco all'vltime pene contro quelli, che ardissero di valersene; Comandò ancora espressamente, che fossero visitate tutte le Robbe, che nell'auenire gli Ambasciatori farebbero entrare in Roma per impedir le fraudi, che si commetteuano, e non per leuare a i medesimi Ambasciatori l'esenzione, che è sempre stata loro lasciata in tutto quello, che bisogna al loro seruizio.

Per la pretesa Immunità de' Quartieri Sua Santità stimò bene di prender tutte le strade più proprie, & efficaci ad abolirla, persuasa d'esserne obligata indispensabilmente. E senza voler prendersela subito, e direttamente con gli Ambasciatori, ch'ella aueua trouati con l'abuso di questa pretesa Immunità; stimò bene d'impiegare tutte le sue rimostranze, & offizij appresso de' Principi, ch'essi rappresentauano, per far loro conoscere l'ingiuria, che veniua fatta alla sua Souranità da vn così strano, e violento abuso, e la necessità, in cui ella si credeua di non più sofferirlo; pregando i medesimi Principi a voler renderle in simil punto la giustizia, che le era douuta. Furono però mandati ordini strettissimi a tutti i Nunzij, e trà gli altri a Monsig. Varese allora Nunzio in Parigi, il quale (come apparisce da molte sue lettere scritte nel mese di Luglio, Agosto, e seguenti del 1677.) ne parlò più volte efficacemente con il Signor di Pompone, e con il Rè medesimo, il quale persuaso dalle ragioni chiarissime, che erano state da lui addotte, gli fece dir più volte dal medesimo Sig. di Pompone, e poi gli confermò egli stesso, che sopra tal Punto non aurebbe

mancato di contentare Sua Santità con far quello, che aurebbero fatto le altre Corone, e che in ciò egli non sarebbe stato l'vltimo. Nel che il sudetto Nunzio, per confermar sempre più l'animo di S. M. in vna così giusta disposizione, non mancò di adoperarsi anco appresso degli altri Ministri, che aueuano credito, ed auttorità nella Corte, e trà gli altri col Padre la Chaise Confessore del Rè, al quale principalmente spettaua d'auertire S. M. sopra vna cosa, che importaua tanto al bene, & alla sicurezza della sua coscienza; E da questo similmente ebbe il Nunzio ogni miglior intenzione, lasciandolo, sempre, che gli parlò, persuasissimo della buona giustizia di Sua Santità; anzi il medesimo Padre ebbe a dire vna volta al Nunzio sudetto, che scriuendogli il suo Padre Generale Oliua sopra tal materia, asseriua di ricordarsi molto bene, che non era gran tempo, che l'abuso de' Quartieri era stato introdotto in Roma, e che auendo egli riferita tal cosa alla Maestà Sua, ella l'aueua intesa con molta sodisfazzione.

Ma le buone disposizioni mostrate più volte dal Rè cominciarono a raffreddarsi verso il mese di Decembre dello stesso anno, nel qual tempo il Nunzio auisò d'auer trouata S. M. risoluta di mantenersi nel possesso del preteso Quartiere, come in vn Dritto, del quale i Rè suoi Predecessori aueuano goduto, e ciò, come si può credere, per qualche insinuazione, che le sarà stata fatta da Roma, doue importaua grandemente all' Ambasciatore, che si mantenesse vn simil abuso, dal quale risultauano al suo Ministerio moltissimi auantaggi.

Essendo frattanto succeduti molti altri inconuenienti intorno al preteso Quartiere, e trà questi la detentione d'vno Sbirro, che venendo da vn luogo vicino a Roma passò per Piazza Farnese; Sua Santità fece far nuoue rimostranze al Rè, e si dichiarò col Card. Giacomo Rospigliosi, che venne per parlarle in nome del Duca d'Estrèes sopra tal Punto, che ella andaua sofferendo vna così strana violenza per euitare maggiori sconcerti, ma con ferma risoluzione, mancando, ò partendosi alcuno de gli Ambasciatori di non ammetterne altri, che venissero con pretensione di Quartiere, nel modo appunto, che aueua fatto, dopo la partenza del Senator Barbaro Ambasciatore di Venezia, col Zeno venuto per succedergli nell'Imbascia-

basciata, al quale non volle mai dar vdienza, perche, appena giunto, alcuni de' suoi Domestici maltrattarono i Sbirri, che erano passati auanti il Palazzo di S. Marco, residenza degli Ambasciatori di Venezia. In maniera che il sudetto Zeno, vedendo publicato vn Bando di vita contro i medesimi Domestici, e tolta a se ogni speranza d'esser ammesso da S.Santità, fù costretto di partirsene, senza hauer potuto assumere la figura d'Ambasciatore, restando abolito quel preteso Franco.

Ne si contentò Sua Santità della dichiarazione fatta di non volerpiù ammetter Ambasciatori con pretension di Quartiere; ma per dar quel rimedio, che poteua, secondo la costituzion delle cose, ad vn abuso così iniquo, fece publicar dal Gouernator di Roma sotto li 26. Nouemb. 1677. vn Editto rigorosissimo contro quelli, che si fossero ricourati ne'pretesi Quartieri, rinouando tutte le pene portate da gli Editti del 1626. e 1634. publicati per ordine di Vrbano VIII. nel modo, che si è detto di sopra, e rinouando le Bolle de' Pontefici Giulio III. Pio IV. Gregorio XIII. e Sisto V. suoi Predecessori. E perche l'esperienza fece conoscere, che simil Editto non bastaua à restituire il suo corso libero alla Giustizia, Sua Santità ne fece publicare vn altro sotto li 22. Febraro 1680., nel quale spiegando, & estendendo il precedente, ordinò, che in tutti i casi espressi nel primo, quelli, che auessero contrauenuto alla proibizione fatta loro di valersi in qualsiuoglia modo della franchigia de' pretesi Quartieri, fossero, senza altra precedente citazione, ò monitorio tenuti per incorsi nella pena di morte, e nella confiscazione de' beni, come rei di lesa Maestà.

Et essendosi riceuuta qualche notizia da Parigi verso il fine dell'anno 1679. che il Rè Cristianissimo pensaua di mandar a Roma vn nuouo Ambasciatore, non si mancò di far rappresentare a i Ministri di Sua Maestà dall'Abbate Lauri rimasto colà dopo la morte di Monsig. Varese la ferma risoluzione di Sua Santità di non ammetter più alcun Ambasciatore, che venisse con pretension di Quartiere. Il che fù dal medesimo Abbate Lauri puntualmente eseguito, prima col Signor di Pompone, che fù appunto in quel tempo leuato di carica, e dopo con il Sig. Colbert Ministro delle Finanze, che, in assenza del fratello Sig. di Croisy destinato nuouo Segretario di Stato,

eser-

esercitaua simil carica; & in vltimo col medesimo Signor di Croisy ritornato che fù da Monaco di Bauiera, doue era stato per la conclusione del matrimonio della Delfina, facendo à tutti conoscere l'ingiustizia del Quartiere, e la necessità, che aueua il Papa di non più soffrirla, senza però, ch'egli potesse cauarne alcuna buona intenzione.

Restando per tanto il Papa costantissimo nella sua risoluzione di non riceuere nuoui Ambasciatori, con pretension di Quartiere, ebbe occasione di metterla in prattica nel medesimo anno 1680. con il Duca di Radzuil, che venendo a Roma in grado d'Ambasciatore straordinario di Polonia con vn seguito eguale alla qualità di Cognato del Rè, ed vno de' primi Signori di quel Regno, fù obligato, prima d'entrar nello Stato della Chiesa, di dichiararsi di non pretender Quartiere, secondo gli ordini, che aueua sopra ciò riceuuti dalla giustizia del suo Rè. Onde venne in Roma lasciando visitare da i Ministri della Dogana le sue robbe, e vi si trattenne fin che ebbe finita la sua funzione, senza godere d'vn simil abuso.

Nel 1683. partendo da questa Corte il Marchese del Carpio Ambasciator di Spagna, per andare al Gouerno di Napoli, doue era stato destinato Vicerè, i Ministri della Giustizia non mancarono di rientrar in Piazza di Spagna, & in tutte le strade contigue al Palazzo, facendoui tutti quegli atti, che loro competeuano. Nel che hanno sempre continuato anco dopo l'arriuo quà del Marchese di Cogolludo presentemente Ambasciator di Spagna, il quale non fù ammesso dal Papa, se non con la sicurezza, che le istruzzioni, che egli aueua dal Rè Cattolico gli ordinauano espressamente di conformarsi in tal Punto al volere di Sua Santità.

Et auendo il Rè d'Inghilterra in testificazione del suo gran zelo per la Religion Cattolica, e del filial rispetto, che professaua a Sua Santità risoluto d'inuiar a Roma il Conte di Castelmaine per suo Ambasciatore straordinario; ancorche simil Ambasciata portasse con se vn grandissimo lustro per la Sede Apostolica, dalla quale l'Inghilterra per cento, e più anni era stata separata, non lasciò la Santità Sua di far rappresentare a Sua Maestà, che ella non poteua riceuere vna così gran consolazione, se l'Ambasciatore, che doueua essere inuiato, fosse

per pretendere il Quartiere. Ne quel sauio, e religiosissimo Principe seppe negare alla Santità Sua vna giustizia così manifesta. Onde alli 13. d'Aprile dell'anno 1686. venne in questa Corte il sudetto Conte di Castelmaine, e vi restò fino alli 21. di Giugno 1687. con auer lasciato sempre il suo corso libero a i Ministri della Giustizia in tutti i contorni del Palazzo, doue abitaua, & essersi conformato a gli ordini di Sua Santità, anche in quello, che risguardaua la visita delle robbe da lui portate.

Restando l'affare del Quartiere in tali termini venne a mancare, di morte quasi improuisa, alli 30. Gennaro 1687. il Duca d'Estrèes vltimo Ambasciatore di Francia. Terminata la funzione della sua sepoltura fatta con ogni magnificenza, per hauer Sua Santità voluto, che fosse accompagnato dalla Caualcata medesima, con la quale sogliono condursi al sepolcro i Decani del Sacro Collegio; il Gouerno mandò i Sbirri nella Piazza, e nelle strade vicine del Palazzo Farnese ad esercitarui gli atti soliti della sua giurisdizzione; nel che il Signor Cardinal d'Estrèes, benche confessasse, che non vi era più Quartiere, mostrò nondimeno di desiderare, che il Papa aspettasse la licenza da Parigi per abolire vn' abuso tanto ingiurioso alla sua Souranità; E dichiarandosi in vn certo modo di credere, che gli fosse douuto il preteso dritto del Quartiere à titolo d'esser Cardinal Comprotettore della Corona, e Nazionale, si ritirò ad abitare in vna Villa vicino à Porta S. Pancrazio.

Fù dopo inuiato ordine al Sig. Card. Ranuzzi Nunzio in quella Corte, di rappresentare (come fece) con i modi più rispettosi, & efficaci al Rè Cristianissimo, che quanto Sua Santità desideraua, per la gran stima, & amore, con cui rimiraua S. M. la consolazione d'auer appresso di sè vno, che le seruisse d'Interprete con la Maestà Sua, altrettanto persisteua nella risoluzione di priuarsi della sudetta consolazione, con non ammetter il nuouo Ambasciatore, quando questo venisse con pretension di Quartiere, con aggiunger tutte le ragioni, che poteuano far conoscere la grauissima ingiuria, che riceueua la Maestà, e Souranità Pontificia dall'abuso del preteso Franco, & i grandissimi mali, che ne deriuauano al Gouerno con insoffribile discapito della quiete, e sicurezza commune; & addurre ciò, che aueuano già fatto in simil Punto prima il

Rè di Polonia, e poi quello d'Inghilterra. Il che fù replicato con moltissimi dispacci al medesimo Cardinale, che non mancò di rappresentar tutto, ma inutilmente, mentre non facendo il Rè alcun conto di tutte le rimostranze, che gli furono fatte, destinò suo nuouo Ambasciatore à questa Corte il Marchese di Lauardin, con dichiarare, che voleua, che passasse quanto prima all'esercizio del suo Ministerio, e si mettesse di nuouo in possesso del preteso Franco, considerato da S.M. per vn Dritto goduto da i Rè suoi Predecessori. Onde vedendo il Papa, che riusciuano inutili tutte le sue preghiere, e doglianze, e che simil resistenza della Francia seruirebbe d'esempio all'altre Corti, e rouinerebbe tutto quello, che si era fatto sin'allora per l'abolizione d'vna così strana violenza, stimò di non douer differir più a dar fuori la Bolla, della quale si era formato il disegno fin nel principio del suo Pontificato, confermando in essa le Costituzioni de' suoi Predecessori contro gli Asili, ò Franchigie, e le medesime pene ciuili, che in esse si conteneuano, & inerendo alla Bolla in Cœna Domini aggionse la Scommunica maggiore da incorrersi col solo fatto da tutte le Persone ecclesiastiche, ò secolari di qualunque grado, ò dignità, che fossero nell'auenire per pretendere, ò attribuirsi in Roma il Quartiere, ò di rifugiaruisi per sottrarsi dall'autorità delle leggi, e dall'ordine della Giustizia, riseruando a Sè solo l'assoluzione di simil scommunica. E Sua Santità credè, che non trattandosi più di Signori suoi sudditi, ma di soli Ambasciatori, conuenisse d'impiegare principalmente contro di loro le censure tanto terribili a quelli, che sono veri figliuoli della Chiesa.

Fù dunque la Bolla publicata il giorno 12. di Maggio dell'anno scorso 1687. dopo, che fù sottoscritta da tutti i Signori Cardinali, che si trouauano in Roma, fuori che da i Cardinali d'Estrèes, e Maidalchino, i quali risposero, che sarebbero venuti a rappresentare a Sua Santità le ragioni, che loro impediuano di sottoscriuerla. Ne furono immediatamente inuiate delle copie stampate a tutti i Nunzij, con ordine di darne notizia a i Principi, & a i loro Ministri.

Frattanto essendo ritornato il Rè Cristianissimo dal suo viaggio di Lucemburgo, il quale per quanto si volle far credere

dere, era stato cagione, che il Marchese di Lauardin differisse la sua partenza per Roma, il Sig. Card. Ranuzzi rinouò le sue istanze, & offizij appresso di Sua Maestà, e de' Ministri, per ottenere, che il medesimo Marchese non partisse senz'ordine di non pretender il Quartiere; dichiarando, che senza questo il Papa non l'aurebbe potuto riceuere, nè riconoscere per Ambasciatore, come egli riferisce in molte lettere alla Segretaria di Stato, alle quali aggionge, che continuaua a render publica la Bolla, communicandola a molte Persone, e disingannandone vn gran numero della falsa voce, che s'era fatta correr per Parigi, che la sudetta Bolla fosse stata fatta per impulso d'vna animosità particolare contro della Francia. Scrisse ancora d'auer fatta più volte la medesima dichiarazione al sudetto Sig. di Lauardin, e singolarmente, quando questo fù, prima della sua partenza per Roma, a licenziarsi da lui, con dirgli, che, non ostante le proteste, che faceua intorno al rispetto, che aurebbe vsato al Papa, & alle cose, che portaua con se di sodisfazzione di Sua Santità, egli non sarebbe mai stato, nè riconosciuto per Ambasciatore, nè introdotto all'vdienza della Santità Sua, se non dichiaraua prima di non pretender Quartiere.

Essendosi frattanto il Sig. di Lauardin posto in viaggio per Roma al principio del mese di Settembre, s'intese assai presto il suo arriuo in Torino, e che quasi nel tempo istesso era partito vn gran numero d'Offiziali, e di Soldati della Marina da Marsiglia, e da Tolone, i quali poi giunsero in pochi giorni a Liuorno, e sbarcando in quel Porto, vennero a distribuirsi nelle Ostarie, poste trà Fiorenza, & il confine dello Stato Ecclesiastico, aspettandoui il medesimo Sig. di Lauardin, che veniua a lente giornate per la strada di Lombardia.

Il Papa, sentendolo già arriuato in Italia, mandò a dichiarar di nuouo al Sig. Card. d'Estrèes, che, venendo egli con pretension di Quartiere, non l'aurebbe riceuuto, nè riconosciuto per Ambasciatore, e fece dire per Monsig. Piazza Assessore del S. Offizio a i Signori Cardinali di quella Congregazione, e poi particolarmente a tutti i Cardinali in Casa propria, che, venendo il Sig. di Lauardin con pretension di Quartiere, non douessero auer alcun commercio con lui, ricordandosi della

 dispo-

dispoſizione della Bolla publicata ſopra ciò da Sua Santità, e da loro ſottoſcritta: il che fù intimato dopo anco a tutti gli Ordini della Prelatura. Et in far ciò Sua Santità non ebbe ſolo la conſiderazione, che il Sig. di Lauardin veniua, contro ogni conuenienza, e dritto, dopo tante dichiarazioni fatte a lui, & al ſuo Rè, che, con pretenſion di Quartiere, non ſarebbe quì ſtato ammeſſo, a voler, con grauiſſima ingiuria della Santità Sua, e diſprezzo della Sede Apoſtolica, eſſer per forza Ambaſciatore in Roma; ma principalmente quella, che, gettandoſi il medeſimo Signore da per sè ſteſſo con maniera tanto publica, e notoria nella Scommunica portata dalla Bolla, niſſuno, ſecondo la diſpoſizione de' Sagri Canoni, e ſingolarmente del Concordato ſtabilito nell'vltimo Concilio di Laterano trà la Santa Sede, e la Francia, poteua trattar con lui, ſenza incorrer nelle Cenſure.

Doppo eſſerſi trattenuto il Sig. di Lauardin molti giorni in Fiorenza, doue era venuto da Bologna, s'incaminò lentamente con il ſuo gran Treno, & Equipaggio alla volta di Roma, e giontoui la Domenica 16. di Nouembre verſo le 21. ora entrò per la Porta del Popolo, incontrato da i Signori Card. d'Eſtrèes, e Maidalchino, che vennero nell'iſteſſa Carrozza con lui, e preceduto, e ſeguito da vn gran numero di Offiziali, e Soldati di Marina, e di Domeſtici a cauallo, & in caleſſe, tutti armati di piſtole, di carabine, e di archibugi lunghi, i quali diſtribuiti in più Truppe, marchiauano con buon ordine, e con vna grand'aria d'vn piccolo corpo d'Armata. I Miniſtri della Dogana, che ſtanno alla Porta della Città, ſi preſentarono, domandando, ſecondo il ſolito, di veder le robbe, ſenza che foſſe fatto alcun conto di loro. Il Popolo, che ſi trouò nelle ſtrade a ſimil ſpettacolo, rimirò il tutto con gran merauiglia, & orrore, in vece di far applauſo, benche foſſero gettate nell'entrar della Porta, & in altri luoghi alcune monete, per muouere le genti a gridar *Viua Francia*, il che non fù fatto, che da alcuni miſerabili, forſe di nazion franceſe, che ſi poſero con gran furia a raccoglier le monete ſparſe. In tal figura paſsò il Marcheſe di Lauardin a trauerſo della Città, & arriuò al Palazzo Farneſe, nella Piazza del quale, reſtando lungamente i Cariaggi, gli huomini a cauallo con le loro armi alzate ſi ſchieraro-

rarono in due ale dall'ingresso della Piazza fino alla Porta del Palazzo sudetto, dimorandoui fino all'imbrunir della sera.

Vn apparato così strano, e tanto contrario alla maniera pacifica, con la quale in ogni tempo gli Ambasciatori hanno costumato d'entrare in Casa del Sourano, al qual sono mandati, non ebbe altra mira, che quella d'vsurpar di nuouo il preteso Quartiere; mentre il Sig. di Lauardin cominciò subito a far fare la Ronda la notte intorno al Palazzo, e per tutte le strade vicine da huomini armati, che fermauano chi passaua, per riconoscere se erano Sbirri, e Ministri della Giustizia, il che egli hà continuato dopo, e continua tuttauia, esercitando altri atti di giurisdizzione molto ben noti al Gouerno, & alla Città tutta, e mostrando in simil forma, che quella parte di Roma si pretende da lui in vn certo modo passata dalla Souranità del Papa sotto quella del Rè Cristianissimo.

Con tutti questi insulti il Sig. di Lauardin non si trattenne di mandar vn suo domestico a richieder l'vdienza del Papa, & ancorche gli fosse risposto da Monsig. Mastro di Camera di auer ordine di non ammettere simil istanza, non si astenne di mandar dopo alcuni giorni l'istesso Domestico a replicarla, senza che gli fosse data risposta diuersa dalla prima; Del che egli non mancò di dolersi, come d'vn ingiuria, che veniua fatta al suo preteso carattere d'Ambasciatore.

Nissuno poteua dubitare, che il Sig. di Lauardin, dopo esser entrato in Roma nel modo, che si è accennato, & auer vsurpato il Quartiere non fosse incorso nella Scommunica portata dalla Bolla di Sua Santità, e che persistendo egli publicamente in simil vsurpazione, non si potesse auer alcun commercio con lui, senza cader nelle censure, e contrauenire a gli ordini della Santità Sua, la quale aueua già spiegata sopra ciò la sua mente con l'intimazione fatta fare a i Sig. Cardinali, & alla Prelatura, e la spiegò di nuouo in occasione della voce, che si faceua correre, che il Sig. di Lauardin, secondo il costume degli Ambasciatori di Francia, sarebbe interuenuto publicamente ad vna Messa solenne, che si suol celebrare nel giorno di S. Lucia in S. Gio: Laterano in memoria della riconciliazione d'Enrico IV. con la Chiesa Cattolica, ordinando al Sig. Card. Chigi Arciprete di quella Basilica di far intendere a

i Canonici, di douer cessare à diuinis, quando mai il medesimo Sig. di Lauardin vi comparisse.

Le cose erano in tale stato allor che il Sig. di Lauardin, per mostrar publicamente il disprezzo, che faceua delle Censure, andò contro l'vso de i legitimi Ambasciatori di Francia, la notte di Natale alla Chiesa di S. Luigi, doue era esposto il Santissimo Sagramento per le 40. ore, e per conseguenza si trouaua vn gran concorso di Popolo. Vi fù riceuuto alla Porta da Monsig. d'Heruault Auditor di Rota, e da parte di quel Clero, e condotto nel Presbiterio, fù posto in vna sedia, & in vn inginocchiatore preparato con tutti gli onori soliti a_prat_ticarsi con gli Ambasciatori, assistendo alla Messa solenne, e communicandouisi con sacrilegio. Di che informato il Papa, ordinò al Cardinal Carpegna suo Vicario di sottoporre all'Interdetto la medesima Chiesa, e quel Clero con il seguente Editto.

AVctoritate Apostolica de Mandato speciali Sanctissimi D. N. Papæ denunciatur supposita Ecclesiastico Interdicto Ecclesia Parochialis S. Ludouici, ex eo, quia Rector, Officiales, & Ministri eiusdem Ecclesiæ temerè ausi fuerunt admittere ad Diuina Officia, & participationem Sacramentorum in proximè præterita nocte Natiuitatis Sanctiss. D. N. Iesu Christi Henricum de Beaumanoir Marchionem Lauardini notoriè excommunicatum. Hac die 26. Decemb. 1687.

G. Card. Carpineus Vicarius.

CON auttorità Apostolica per espresso comandamento della Santità di N. Signore Papa Innocenzo XI. si denuncia sottoposta all' Interdetto Ecclesiastico la Chiesa Parochiale di S. Luigi, perche il Rettore, gli Offiziali, & i Ministri della medesima temerariamente hanno auuto ardire di ammettere a i Diuini Offizii, & alla participazione de' Sagramenti nella prossima passata notte di Natale Enrico di Beaumanoir Marchese di Lauardin notoriamente scommunicato. Questo dì 26. Decembre 1687.

G. Card. Carpegna Vicario.

PAR-

PARTE SECONDA.

In cui si risponde alle ragioni allegate in diverse scritture contro della Bolla publicata da Sua Santità.

LA semplice narrazione del Fatto potrebbe bastare per vna piena giustificazione della Bolla del Papa, e del modo tenuto fin'ora da Sua Santità per farla eseguire, senza alcun bisogno di entrar nella discussione delle ragioni, che vengono addotte per dar qualche color di giustizia ad vna Intrapresa, che viola egualmente il dritto diuino, & vmano, e nella quale si vnisce al disprezzo delle censure vn insulto strauagantissimo contro di vn Pontefice venerato, per la sua gran virtù, anco da quelli, che son fuori della Chiesa.

Si è creduto nondimeno, che non sia per esser inutile alla maggior dilucidazione della giustizia di questa causa l'esaminare qui due Punti, che toccano il fondo della medesima Bolla; L'vno se il Papa hà auuto dritto, e podestà di farla, e l'altro se hà potuto aggiongerui la pena di Scommunica.

Per quello, che riguarda al primo non si vede, che vi possa essere alcun luogo di dubitarne, quando si supponga vn principio, che sembra essere incontrouertibile, cioè: Che è vn Dritto inseparabile dalla Souranità quello di far delle leggi per la punizione de' delitti, per il mantenimento della Giustizia, e per la conseruazione del riposo, e della sicurezza commune. E simil Dritto spetta non solamente à tutti i Sourani, la podestà de' quali è vn immagine, ò più tosto vna participazione di quella di Dio, come i Pagani medesimi lo hanno riconosciuto, ma è vn debito per loro indispensabile; mentre essendo essi costituiti per il bene, e per la salute de' Popoli, che sono loro soggetti deuono inuigilare a conseruarli in pace, & in sicurezza, cosa che non si può fare senza reprimere la violenza, & ingiustizia de' cattiui: come hà osseruato S. Paolo allor, che hà detto -- *Che non è senza cagione, che il Principe porta il gladio, perche* (aggionge egli) *è Ministro di Dio, per punire chi fà male.* Rom. 13. v. 4.

Basta leggere quello, che hà scritto sopra tal materia il Sig. Le Bret Autore assai conosciuto in Francia nel suo Trattato

della Souranità lib.3. cap. 3. 4. e seguenti, ne' quali dimostra, che la podestà del gladio, che le leggi ciuili chiamano *merum imperium* è il segno principale d'vn Sourano, al che egli aggionge la podestà di comandare assolutamente, di far leggi, di punire i colpeuoli, e di farli arrestare in tutta l'estensione del suo Stato, senza che tal Dritto possa esser mai prescritto contro di lui da alcun vso, ò possesso contrario: perche, come dice questo Autore, nel modo, che non si può mai prescriuere contro il Dritto commune, così ciò non si può fare contro i Dritti inseparabili dalla souranità. Et in fatti si sà esser massima communissima trà Giurisconsulti francesi, che i Dritti della Corona sono inalienabili, & imprescrittibili; il che però deue intendersi di quei soli Dritti, che sono attaccati alla persona de i Rè, e, per così dire, essenziali alla loro Souranità.

Ciò supposto non si hà bisogno di prouare, che i Papi siano Sourani in Roma, mentre non è cosa, che possa esser contestata, e che non sia confessata, e riconosciuta da ogn'vno. Conuien dunque anco confessare, e riconoscere, che questi han sempre potuto fare delle leggi, sia in forma di Bolla, ò in altro modo per abolire primieramente gli Asili, ò le Franchigie, che i Baroni, alcuni Cardinali, e gli Ambasciatori de Principi s'arrogauano dando rifugio nelle loro Case a i colpeuoli, & a i Debitori inseguiti dalla Giustizia, e poi i pretesi Quartieri, che gli Ambasciatori si erano vsurpati per via di fatto senza alcun consenso, ma più tosto con la loro espressa opposizione.

Et in fatti qual ingiustizia sarebbe, che i Papi, come Sourani douessero auere minor podestà di punire i delitti in Roma di quella, che hanno gli altri Principi ne' loro Stati? Forse perche questa è la Città Santa consagrata dal sangue de i due Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e d'vna infinità di Martiri, la Sede del Vicario di Giesù Cristo, & il centro della communione de' Fedeli, i tristi, & i scelerati deuono trouarui più sicurezza, che in ogn'altro luogo? Perche ella è la Patria commune, che riceue nel suo seno tutti i Cristiani, che vengono, ò per visitare i santi luoghi, ò per trattarui negozij, ò per stabiliruisi dourà essere senza alcun ordine, e gouerno, e diuisa in tanti territorij, e giurisdizzioni, quanti saranno i Palazzi, & i Distretti degli Ambasciatori?

Auen-

Auendo Francesco I. Rè di Francia aboliti nel 1539. con vn suo Editto gli Asili così profani, come sacri, perche credè, che non seruissero ad altro, che ad impedire il corso della Giustizia, & a procurar l'impunità d'ogni sorte di delitto, non si troua, che per la parte, che risguarda gl'Asili profani alcuno si pretendesse aggrauato, ò riclamasse. Et il Rè presente, col medesimo motiuo di sostenere l'esecuzione della Giustizia, auendo fatto publicare nel 1659. vn Arresto, che ordinaua, che i Mercanti falliti, i Monetarij, & altri delinquenti potessero esser presi ne' Palazzi de' Principi, e degli Ambasciatori, non si vede, che i Papi, che hanno i loro Nunzij in Parigi, ne alcun altro Sourano, che vi tiene i suoi Ambasciatori ne abbiano mai fatta querela. Perche dunque S. M. Cristianissima prenderà in mala parte, che il Papa faccia in Roma vna cosa simile, e tanto più necessaria per l'amministrazione della Giustizia, quanto, che non si tratta qui dell'Immunità de' soli Palazzi, ma di piazze, e di strade intiere?

Sono forse i Quartieri vno di quei priuilegi attaccati a gli Ambasciatori per il Dritto delle genti, come necessarij alla sicurezza della loro persona? Non certamente; mentre la sicurezza non può mai trouarsi nella confusione, e nell'annichilamento dell'autorità del Sourano. Ma quando mai ciò fosse vero, non dourebbe simil priuilegio attaccato al carattere di Ambasciatore essere generale, & vsato in tutte le Corti? Perche dunque i Nunzij non dourebbero goderlo in Parigi?

Ma sarebbe vn grand'inganno il pretendere, che tutte le prerogatiue godute dagli Ambasciatori fossero della medesima natura, e che venissero tutte dal Dritto delle Genti; di maniera che non potessero mai esser riuocate, ne moderate da i Sourani, che le hanno concedute, ò sofferte. La sola cosa, che in ciò sia per Dritto delle Genti è, che la persona degli Ambasciatori deue essere inuiolabile anco in casa de' Nemici, doue sono inuiati, allor che vi compariscono come Ambasciatori, e vi sono riconosciuti in simil qualità.

Ma quanto a gli altri priuilegij, che l'vso può auere introdotti in fauore degli Ambasciatori, principalmente dopo che questi sono diuenuti ordinarij, e residenti, come per esempio, che tutte le robbe, che fanno venire per loro vso siano esenti

dalle

dalle gabelle, che abbiano certi altri Dritti lucratiui, come si prattica in qualche Corte, che la loro Casa sia vn Asilo per i delinquenti, sono tutte cose, che dipendono dall'arbitrio de' Principi, i quali possono moderarle, ò riuocarle, secondo che giudicano a proposito per il bene del loro Stato, massime quando consentono, che i loro proprij Ambasciatori siano trattati della medesima maniera nelle Corti degli altri Principi.

Il che è stato egregiamente osseruato da Vgo Grotio nel cap. 18. del suo lib.2. *de Iure Belli, & Pacis,* doue dopo auer spiegato ciò, che può esser di Dritto delle Genti ne i priuilegi degli Ambasciatori, aggionge: *Se l'Ambasciatore abbia vna specie di giurisdizzione sopra la sua Famiglia, e Dritto d'Asilo nella sua Casa per tutti quelli, che vi si rifugiano, dipende dalla concessione del Principe, appresso del quale risiede; mentre non è per Dritto delle Genti. Ipse autem Legatus an iurisdictionem habeat in Familiam suam, & an ius Asili in Domo sua pro quibusuis eò confugientibus ex concessione pendet eius, apud quem agit; istud enim iuris gentium non est.* Et vn celebre Scrittore di questi vltimi tempi, che hà trattato con vna singolar perspicacia, & eleganza di simil materia, in confermazione di ciò, dice: *Noi stimiamo, che per dritto di natura gli Ambasciatori siano inuiolabili, anco appresso i nemici, allor che vi stanno come veri Ambasciatori, e non come Spie, e mentre che non machinino contro quel Principe, al quale sono mandati; benche forsi cerchino per via di trattati ordinarij il commodo del loro Principe in pregiudizio dell'altro &c. Ma per quegli altri priuilegij, che si concedono ordinariamente agli Ambasciatori, a quelli principalmente, che risiedono nelle Corti de' Principi più per spiare i segreti dello Stato, che per il bene della pace, dipendono dalla pura indulgenza del Principe, appresso del quale stanno: e però (se parerà bene) possono esser loro negati senza violazione d'alcun dritto, purche il sudetto Principe soffra, che i suoi siano trattati in simil maniera. Arbitramur ipso iure naturæ Legatos esse inuiolabiles, etiam apud hostem, si quidem speciem Legatorum, non Speculatorum præseferant, quasi in eum, ad quem sunt missi, hostilia non moliuntur, & si fors ordinario modo per tractatus Domini sui commodum, præ alterius commodo quærant &c. At verò, quæ alia vulgò Legatis tribuuntur priuilegia, ijs præsertim, qui magis ad expiscanda alterius Reipublicæ secreta, quam pacis gratia in aliquo loco hærent,*

rent, illa ex mera eius, ad quem mittuntur, indulgentia dependent; adeòque, si commodum videatur, citra violationem vllius iuris, denegari ipsis possunt; si modò is pati velit, vt sui quoque pari modo tractentur. Samuel Puffendorff *lib. 2. de Iur. natur. & gent. cap. 33. pag.* 197.

Che se questa Dottrina così costante, & vniuersalmente riceuuta fà vedere, che il Dritto d'Asilo, in riguardo alle Case degli Ambasciatori, non è fondato sopra il Dritto delle Genti, ma sopra la sola concessione del Sourano, che, giudicandolo à proposito, la può moderare, ò riuocare; quanto strano, e contrario ad ogni legge diuina, & vmana dourà parere, che li sudetti Ambasciatori pretendano, contro la volontà del Sourano, attribuirsi di propria auttorità non solo il Dritto d'Asilo ne' proprij Palazzi, mà anco quello del Quartiere, che comprende delle Piazze, e delle strade intiere, e che non ammette la legitima giurisdizione del Principe, appresso del quale questi risiedono?

Ma non si potrebbe mai mostrar meglio l'ingiustizia di questi Quartieri, e la necessità, che si è auuta di abolirli, che col compararli al Dritto degli Asili Sacri; Poiche sono assai note le limitazioni, che Moisè nell'antica Legge, i Papi nelle loro Costituzioni, i Concilij nelli loro Canoni, e gli Imperatori Cristiani nelle loro leggi vi hanno date à fine, che conseruando da vna parte il rispetto douuto à i luoghi Sacri, non si pregiudicasse per l'altra all'amministrazione della Giustizia, & al riposo publico.

Le Città del Rifugio stabilite per ordine di Dio nella Terra di Promissione seruiuano solamente per gli Omicidij casuali, e non per quelli, che si commetteuano volontariamente, e à caso pensato. Quelli, che commetteuano questi vltimi doueuano essere staccati dal Tabernacolo, e dal piede degli Altari, come si deduce dall'ordine, che Salomone diede contro Ioab. *3. de Rè cap. 2. verf. 31.*, e da quelle parole del Leuitico cap. 21, verf. 14. *Se alcuno ammazza à caso pensato, & insidiosamente il suo prossimo, che sia staccato dal piede del mio Altare per farlo morire. Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab Altari meo euelles eum, vt moriatur.* Il che hà fatto dire à Filone Ebreo nello spiegar simil legge, che gli empij non deuono

trouar rifugio ne' luoghi Sacri: *Prophanis in Phano nullum esse receptum, lib. de spet. leg.* Ora ancorche simil precetto, il qual non è, che ceremoniale, e giudiziale non obblighi più sotto la legge di Grazia, e che le Decretali Pontificie, & i Sagri Canoni abbiano data vna più grande Immunità alle Chiese; si può nondimeno inferir da questo, che gli Asili non deuono propriamente, e principalmente seruire, se non à chi hà peccato per disgrazia, ò in vn rincontro non preueduto, e non per chi commette de' delitti con vna malizia determinata, ò per chi non vi si ritira, che per continuare impunemente nella sua violenza, & ingiustizia.

Et in fatti la legge *Iudæi C.de ijs, qui ad Eccl.conf.* la qual'è degli Imperatori Onorio, & Arcadio, e la prima frà quelle, che si trouano intorno à gli Asili nel corpo del dritto ciuile, non tende che à ristringerne l'vso con proibire, che possano seruire à gli Ebrei, che fingendo di volersi far Cristiani vi si ritirauano per esimersi da pagare i loro debiti.

Così nell'altre leggi del medesimo Titolo gli Imperatori eccettuano molt'altri casi, e le Costituzioni de' Papi, & i Sagri Canoni fanno, come si è detto, conoscere quelli, che deuono restare esclusi dal benefizio di simili Asili.

Or se l'Immunità delle Chiese, che sono le Case di Dio, hà in se tante eccezzioni, e limitazioni in maniera che si possono in molti casi far estraere da esse per forza i Delinquenti, che vi si fussero rifugiati; chi non vede l'ingiustizia, e l'abuso insoffribile de' pretesi Quarrieri, che non essendo fondati ne sopra l'autorità delle leggi, ne sopra alcuna concessione de' Principi, non ammettono alcuna limitazione, ne eccezzione; non essendoui alcun Malfattore, ò scelerato, che non vi possa ritrouare la sua sicurezza in ogni tempo, & ad ogn'ora, senza che si possa tirarnelo fuori per metterlo nelle mani della Giustizia; Perche non si parla che di bastonare, e di ammazzare il Barigello, i Sbirri, e gli altri Offiziali di giustizia, che ardissero solamente di riguardare questi Quartieri, che, come si è detto, comprendono, oltre i Palazzi degli Ambasciatori, vn gran numero di Case, e delle Piazze intiere!

Ne serue a niente il dire, che i Principi, che hanno i loro
Amba-

Ambasciatori in Roma, possono rimediare à simili disordini, imponendo loro di ristringere trà giusti limiti questo preteso Dritto. Perche; oltre che è chiaro, che ciò riuscirebbe inutile, e che non si potrebbero mai euitare i mali, che necessariamente ne seguono, come l'esperienza del passato hà basteuolmente fatto conoscere; non verrebbe mai ad impedirsi, che non fosse fatto vn grandissimo aggrauio, e pregiudizio, contro ogni legge vmana, e diuina, al Sourano, priuandolo di poter esercitare la sua giurisdizzione in vna parte della sua Città capitale, e facendo dipendere l'autorità di lui, intorno al castigar i delitti, dall' arbitrio, e dal capriccio degli Ambasciatori.

Questa differenza trà gli Asili Sacri, l'vso de' quali può essere regolato, e moderato dall'autorità della Chiesa, e le Franchigie, ò Quartieri, i mali, & i disordini de' quali sono egualmente insoffribili, & ineuitabili, fù osseruata gran tempo fà da vn'Autore assai noto, che visse in Roma nel principio di questo secolo sotto il Pontificato di Paolo V., e lasciò scritto nelle sue Note sopra gli Annali di Tacito lib.3.cap.60. in occasione, che questo Istorico parla degli abusi delli Asili, che erano nella Grecia -- *Scandalosissime sono le Franchigie in vna Città, e con molta ragione sono state leuate in Roma, perciòche nel Pontificato di Gregorio XIII. non solo i Cardinali grandi, e li Principi, ma ogni Signorotto volendo far Franchigia cagionaua, che in Roma sentiuasi ogni giorno commettere molti omicidij, & infiniti delitti. E' segno di debolezza, e di poca autorità, e di minor spirito in quel Principe, che le comporta nelle sue Città, e la Sede Apostolica hà di modo limitata la sicurezza alla Casa di Dio, che ella è mantenuta onorata, e li scelerati sono in tutto, e per tutto castigati.*

Et in vero chiunque considererà attentamente, e con animo non turbato vn simil disordine, riconoscerà subito la giustizia, e la necessità della Bolla, che lo hà abolito, e non saprà merauigliarsi a bastanza, come vi abbia potuto essere Persona, che si sia voluto far vn merito appresso del Rè Cristianissimo col rappresentargli per vn Dritto l'abuso de' Quartieri; operando in vn modo tanto contrario all'esempio lasciato da quei illustri Personaggi, che seppero cosi bene accordare il seruizio della S. Sede, e della Chiesa, con quello de i loro Rè, de i

 quali

quali non stimarono mai gloria gli impegni violenti, & ingiusti, e simili al presente.

Dopo hauer stabilito il primo punto, che è quello della podestà, e dell'obligo, che hà auuto il Papa di publicar la sua Bolla, vien quasi ad essere inutile di fermarsi nel secondo, doue si tratta di mostrare, che egli hà potuto aggiongerui la pena di scommunica? La cosa in se stessa è così chiara, e certa (supposto ciò, che si è detto intorno all'ingiustizia de' Quartieri, & a i mali, che ne succedono) che viene ad essere molto strano, che si troui chi voglia censurar la Bolla col motiuo, che trattandosi d'vna cosa puramente temporale non vi era luogo di adoperar le censure, e la pena di scommunica.

Non si crede, che si voglia con ciò affermare, che la Chiesa non abbia la podestà di vsar la scommunica per reprimere i disordini, & i peccati publici, che si commettono in materie temporali; Perche questa sarebbe vna proposizione affatto erronea, e che meritarebbe d'esser portata al S. Offizio, per auerui la qualificazione, e la censura, che merita.

Si sà bene, che la prattica de' Papi, de' Concilij, e de i più Santi Vescoui è assolutamente contraria à simil principio, e che vn gran numero di scommuniche, che questi hanno fulminate, sono per peccati, che consisteuano in cose meramente temporali.

Ne da questi tali si può ignorare quello, che si prattica in Francia, doue giornalmente si publicano monitorij, e scommuniche per cose affatto temporali in esecuzione degli Arresti de' Parlamenti, e delle sentenze di altri Giudici laici. E si sà, che il Codice Luigi vuole, che gli Offiziali ecclesiastici concedino simili monitorij ad istanza de' più piccoli Giudici, senza che sia loro permesso di esaminarne la cagione; Il che è ingiuriosissimo all'autorità della Chiesa, e contrario alla disposizione de' Sagri Canoni, e singolarmente del Concilio di Trento.

Essi auranno senza dubio osseruato, che nella maggior parte delle Diocesi di Francia, si dichiarano tutte le Domeniche nel sermone della Messa Parochiale, per scommunicati quelli, che vsurpano i beni della Chiesa, che turbano gli Ecclesiastici nel godimento delle rendite de' loro benefizj, e che riten-

ritengono, ò supprimono i Titoli, le scritture, e documenti spettanti à i beni, & à i dritti della medesima Chiesa.

Sanno ancora parimente, che il Dottor de Launoy hà sostenuto in molti luoghi de' suoi libri, che le scommuniche, che si trouano negli antichi priuilegi conceduti à diuerse Abbadie dell'Ordine di S. Benedetto non riguardauano, che gli Vsurpatori de' beni temporali appartenenti alle sudette Abbadie. E nel Pontificale Romano al titolo della Consecrazione delle Vergini si legge, che il Vescouo fulmina la scommunica, e passa à far delle imprecazioni terribili contro coloro, che prenderanno, ò vsurperanno i beni mobili, ò immobili delle sudette Vergini consecrate à Dio.

Finalmente basta farli souuenire del Decreto del Concilio di Trento *Seff.22 cap.*11. *de Refor.* che non hà fatto altro, che rinouare i Canoni degli antichi Concilij, pronunciando anatêma contro gli Vsurpatori de' beni, e delle rendite ecclesiastiche: *Se alcuno* (dice il Concilio) *sia Ecclesiastico, ò Laico di qualunque dignità anco Imperiale, e Regale, sarà talmente posseduto dallo spirito d'auarizia radice di tutti i mali, che si auanzarà ad attribuirsi, ò vsurparsi da se stesso, ò per mezzo d'altri con forza, ò con incussion di timore i beni, dritti, giurisdizzioni, rendite &c. delle Chiese, ò Benefizi secolari, ò regolari, ò altri luoghi di pietà destinati alle necessità de' Ministri dell'Altare de' Poueri, questo sia sottoposto all'anatêma sin tanto, che aurà restituite le giurisdizzioni, i beni, le cose, & i dritti della Chiesa al suo Amministratore, ò Benefiziato. Si quem Clericorum, vel Laicorum, quacunque is dignitate etiam Imperiali, aut Regali præfulgeat in tantùm malorum omnium radix cupiditas occupauerit, vt alicuius Ecclesiæ, seu cuiusuis sæcularis, vel regularis beneficij, Montium Pietatis, aliorumque Piorum locorum iurisdictiones, bona, census &c. quæ in Ministrorum, & pauperum necessitates conuerti debent per se, vel per alios vi, vel timore incusso in proprios vsus conuertere, illosque vsurpare præsumpserit, seu impedire ne ab ijs, ad quos iure pertinent, percipiantur: is anathemati tamdiù subiaceat, quamdiù iurisdictiones, bona, res, iura . . . Ecclesiæ, eiusque Administratori, siue Beneficiato integrè restituerit.*

Ne le cose enunciate quì dal Concilio posșono dirsi puramente temporali; mentre da che sono destinate al culto diuino, & al mantenimento de' Ministri dell'Altare, e de

poueri,

poueri, che sono i membri di Giesù Cristo, di profane, e temporali, che erano, elle diuentano sante, e sacre. In simili termini ne parla Carlo Magno dopo i Sagri Canoni nel suo Capitolare dell'anno 814. riferito dal Sig. Baluzio nella sua Collettione -- *Tutto quello, che è offerto à Dio, diuiene senza dubio sagro: e non solo le cose, che sono consagrate, & offerte in sagrificio sopra l'Altare da i Preti sono chiamate le oblationi de' Fedeli, ma ancora quelle, che in qualunq;modo sono offerte à Dio come i Campi.. i beni mobili, & immobili per seruire al culto diuino, & al mantenimento de' Preti, sono indubitatamente consagrate al Signore.. Di sorte che se queste cose son tolte alla Chiesa sotto qualsiuoglia colore, che sia per alienazione, per inuasione, per deteriorazione, ò in altra maniera, sono tolte à Cristo. Omnia, quæ Deo offeruntur procul dubio. & consecrantur: & non solùm sacrificia, quæ à Sacerdotibus super Altare consecrantur oblationes fidelium dicuntur, sed quidquid ei à fidelibus offertur, siue in agris... mobilibus, & immobilibus, vel quæcunque de his rebus ad laudem Dei fiunt, vel supplementum Sanctæ Ecclesiæ, eiusque Sacerdotibus præstare possunt Domino indubitanter consecrantur... Et quæ ab Ecclesia eius quocunque commento alienantur, vel tolluntur, siue alienando, siue vastando, siue inuadendò, siue minorando, siue diripiendo Christo tolluntur.*

E questa è anco vna delle principali ragioni, perche i Papi, & i Concilij hanno impiegata la scommunica, & i più terribili anatêmi contro gli Vsurpatori di simili bêni, & i Violatori de' Dritti, e dell'Immunità della Chiesa, considerando tutto come cose sacre, e beni di Dio medesimo.

Or trà i Dritti, che appartengono alla Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte le altre certamente deue essere la giurisdizzione sourana, che i Papi hanno in Roma; è questa ogn'vn vede quanto resti mortalmente lesa dall'vsurpazion de' Quartieri. E perciò allorche il Papa nella sua Bolla si è appoggiato sopra il §. 20. della Bolla *in Cęna Domini*, non è stato propriamente in riguardo di quelli, che fossero nell'auenire per rifugiarsi ne i detti Quartieri, come alcuni hanno preteso, ma rispetto à coloro, che volessero con l'vsurpazione di simili Quartieri violare la giurisdizzione, e Souranità Pontificia; il che è molto bene espresso con le seguenti parole della detta Bolla in Cęna Domini -- *Di più scommunichiamo, & anatematizamo*

ziamo tutti quelli, che sotto qualunque titolo, ò colore occupano di fatto, e ritengono in tutto, ò in parte la Città di Roma &c. ò che presumono vsurpar di fatto, turbare, ritenere, ò infestare in varij modi la suprema giurisdizzione, che nella sudetta Città di Roma, e negli altri luoghi appartiene à i Papi. Item excommunicamus, & anathematizamus illos, qui sub quocunque titulo, vel colore de facto occupant, & detinent in totum, vel in partem Almam Vrbem, quique supremam iurisdictionem in illis (locis) Nobis, & eidem Romanæ Ecclesiæ competentem de facto vsurpare, perturbare, retinere, & vexare varijs modis præsumunt.

Di più i Sagri Canoni, secondo la regola indicata da S. Paolo, hanno puniti con le censure gli Autori de i delitti, e quelli, che vi consentono, e gli autorizzano, ò ne sono complici. Or non è dunque fauorire, & autorizzare gli Assassini, i Rapitori delle Vergini, e gli altri Rei soggetti alla scommunica, il facilitargli l' euasione, & il procurar loro l'impunità, ritirandoli in questi pretesi franchi, con disprezzo della Giustizia, e dell'auttorità del Sommo Pontefice?

Che se gli altri Papi, che hanno fatto degli Editti, e delle Bolle contro quelli, che rifugiauano nelle loro Case i Rei, ò altre persone inquisite dalla Giustizia, non hanno allegata la Bolla *in Cena Domini*, e si sono particolarmente attaccati alle pene temporali, come hà fatto Sisto V. del quale s'inalza tanto in ciò la condotta proponendosi al Papa presente, come il modello, che doueua seguire: Si è già risposto di sopra, che ciò fù fatto, perche allora si trattaua propriamente, e principalmente di reprimer simil abuso ne i Baroni, & in altre persone suddite della S. Sede; in luogo che presentemente non si tratta più che di Ambasciatori, sopra de' quali non si possono eseguire così facilmente le medesime pene temporali.

Ne è vero, che la Bolla di Sua Santità riguardi vnicamente gli Ambasciatori del Rè Cristianissimo, come è stato scritto in Francia per renderla odiosa, e per inasprire l'animo di Sua Maestà, mentre questa riguarda tutti generalmente, che vorranno nell'auuenire arrogarsi il Dritto di Quartiere. E de fatto in vigore della sudetta Bolla il Signor Marchese di Cogolludo Ambasciatore di Spagna hà rinunziato alla pretensione, che poteua auere in simil punto, e gli Ambasciatori di tutti i Principi, e Potentati, che douranno venire a questa Corte saranno obligati a fare il medesimo.

PARTE TERZA.

Nella quale si esamina la Protesta del Sig. Marchese di Lauardin contro l'Editto, che sottopone la Chiesa di S. Luigi all'Interdetto, e dichiara lui notoriamente scommunicato.

PROT. ENrico Carlo Sig. di Beaumanoir Marchese di Lauardin Ambasciator straordinario del Rè Cristianissimo appresso di Papa Innocenzo Vndecimo.

PRendendo quì il Sig. Marchese di Lauardin la qualità di Ambasciator straordinario del Rè Cristianissimo appresso di Papa Innocenzo XI. se gli può bene ammettere, che egli sia stato inuiato per questo, ma non già che ciò basti per essere Ambasciatore appresso del Papa, non essendo sufficiente l'essere inuiato con tal carattere dal suo Sourano, ma richiedendosi di più d'essere riconosciuto,& accettato da quel Principe, al quale vno è mandato.

E ciò vien'ad essere tanto più vero, quanto che si tratta nel caso presente di vn Ambasciatore, il quale probabilmente, secondo l'esperienza passata, deue far vna lunga, e continua residenza in questa Corte, conforme osserua Vgo Grotio, che dopo auer stabilito con diuersi esempj il Dritto, che hanno i Principi di non ammettere, se non lo giudicano a proposito, le ambasciarie, che sono loro mandate, & anco di far sapere, che essi rispingeranno, e tratteranno da Nemici quelli, che saranno loro inuiati contro lor gusto, aggionge queste parole: *Ma con vna grandissima ragione si possono rigettare quelle ambasciarie continue, che sono oggi in vso, & il poco bisogno delle quali vien dimostrato dal costume degli Antichi, al quale furono ignote — Optimo autem iure reijci possunt, quæ nunc in vsu sunt Legationes assiduæ, quibus quàm non sit opus, docet mos Antiquorum, cui illæ ignoratæ, lib. 2. de Iur. Bell. & Pac. cap. 18. n. 3.*

Et in effetto douendo questi Ambasciatori risedere nella Corte del Principe, al qual sono mandati, pare che sia molto

 con-

conueniente alla giustizia, & alla ragione, che non si mandino, se il sudetto Principe non vi consente, e non li gradisce; Altrimente, in luogo di mantener la corrispondenza trà i Sourani, le Ambasciarie non seruirebbero, che a cagionar de torbidi, e delle diuisioni. Or che si dourà dire, se prima che questi Ambasciatori partino si farà fatto intendere al Principe, che gli inuia, che non li faccia partire, perche non saranno riceuuti? Il che appunto succede nel caso presente, in cui il Sig. di Lauardin non può ignorare; che il Papa hà fatto rappresentar più volte dal Cardinal Nunzio al Rè Cristianissimo, & à suoi Ministri, che non sarebbe mai per riceuere vn nuouo Ambasciatore, che venisse con pretension di Quartiere. Nissuno certamente potrà dubitare, che essendo egli venuto contro vna cosi espressa dichiarazione del Papa, e che auendo, dopo d'essere entrato in Roma con mano armata, vsurpato subito il preteso Quartiere, egli non si arroghi senza alcun fondamento, e contro il Dritto istesso delle genti la qualità di Ambasciatore del Rè Cristianissimo appresso di Sua Santità.

Potrebbe più tosto assumersi quella di Luogotenente, ò Gouernatore di Sua Maestà in vna parte della Città di Roma sottratta dalla legitima Souranità del Papa. Et à simil titolo corrisponderebbe molto bene il suo ingresso militare nella medesima Città; le ronde fatte la notte dalla sua gente per le strade, & altri attentati simili, li quali rappresentano più tosto vn Capitano, che sia entrato in possesso d'vna Piazza di conquista, che vn Ambasciatore del Figlio primogenito della Chiesa appresso del Vicario di Giesù Cristo, e del Padre commune de' Fedeli.

PROT. Non può credere, che vn certo Cartello impresso, che corre, si spaccia, e si vede affisso in Roma supponendo scommunica notoria contro di lui in virtù di certa pretesa Bolla à lui incognita, e non publicata in Francia possa essere emanato da Sua Santità medesima.

Simil Cartello è vn Editto publicato dal Sig. Card. Vicario di ordine espresso di Sua Santità impresso nella Stampa Camerale, & affisso alle Porte della Chiesa di S. Luigi, & in altri luoghi di di Roma: Si lascia però giudicar se questo possa esser chiamato dal Sig. di Lauardin col nome di Cartello, e se

ciò

ciò non sia vn perdere il rispetto douuto ad vna cosa, che porta segni così chiari dell'autorità souiana, sia nell'ordine ciuile, ò nell'Ecclesiastico. Si stimarebbe certamente molto strano a Parigi, che alcuno ardisse parlar così non solo di vn Editto del Rè, ma ancora d'vn Arresto del Parlamento affisso publicamente. Ma il Signor di Lauardin si persuade forse di auere in Roma vn autorità assai maggiore di quella, che abbiano i Nunzij, e gli altri Ambasciatori in Parigi.

Il medesimo deue dirsi del modo, con cui egli parla della Bolla del Papa contro i Quartieri considerata, e sottoscritta da i Cardinali, e dopo publicata, & affissa in Roma con le forme solite, e nella quale Sua Santità non hà fatto altro, che seguire, e confermare molte Costituzioni de i Papi suoi Predecessori.

Ne si comprende come egli possa dire di non auer notizia di questa da lui chiamata pretesa Bolla. E' forse che egli non ne hà veduto alcun esemplare, ò copia in Parigi, ò che non ne è stato informato da i Ministri Regij, e dal medesimo Cardinal Nunzio prima della sua partenza di colà? E' forse che in tutto il suo viaggio non ne hà inteso discorrere, ò che doppo il suo arriuo in Roma è stato così poco curioso per non informarsi almeno dal Sig. Card. d'Estrèes d'vna cosa così publica, e nella quale egli aueua vn così grand' interesse?

Ma assai meno si comprende l'aggionger che fà, che la Bolla non è stata publicata in Francia, quasi che volesse inferire da ciò, che ella non l'obliga; qual' illatione potrebbe forse tolerarsi, se egli fosse restato in Francia, e non fosse venuto a Roma, doue la Bolla deue eseguirsi, nel qual caso egli aurebbe potuto preualersi della sua pretesa ignoranza, per non credersi obligato di vbbidire a vna legge, che non lo riguardaua, & alla quale non aurebbe auuto luogo di contrauenire. Ma la cosa viene ad esser tutta diuersa da che egli è entrato in Roma; perche tocca a quelli, che vengono in vn Paese d'informarsi delle leggi, e degli Editti publici, che vi si osseruano, allor che questi riguardano lo stato, e l'impiego loro; Non valendo il dir che facessero, in contrauenirui, che le medesime leggi, & Editti non sono stati publicati nel loro Paese, & il pretender però di non auerne notizia.

 Si

PROT. *Si trouerà poca gente ragioneuole in tutta la Cristianità esente da passione, e da animosità contro la Francia, che possa imaginarsi, che nel tempo, che Sua Maestà impiega con tanto successo tutti i pensieri; e l'auttorità sua a ricondurre i suoi Sudditi nel grembo della Chiesa, & a far adorar, e seruir Iddio per tutto, doue si estende il suo potere, nella purità della Religione Cattolica, Apostolica, Romana.*

Il Mondo tutto deue sommamente lodare il zelo dimostrato dal Rè Cristianissimo per l'estirpazione del Caluinismo nel suo Regno. Ne il Papa hà mancato à simil parte scriuendo à Sua Maestà vn Breue pieno di stima, parlandone in Concistoro con elogio, e facendone render publiche grazie a Dio nella Cappella Pontificia, e nelle principali Chiese di Roma con vna maniera molto gloriosa per Sua Maestà.

Ma qual relatione può mai auer il zelo dimostrato in ciò da Sua Maestà con l'ingresso in Roma del Sig. di Lauardin, e con l'vsurpazione del Quartiere in cui egli pretende di mantenersi? Simil zelo nel procurare di ricondurre alla communion della Chiesa i Caluinisti suoi sudditi è di vn così gran prezzo, che Sua Maestà non deue aspettarne la ricompensa, che da Dio, che saprà dargliela in questa vita medesima con la pace, che l'vniformità della credenza stabilirà nel suo Regno. Al contrario sarebbe vn perdere il merito d'vna così bella azzione in seruirsene per autenticare vn' intrapresa tanto ingiusta, e scandalosa, quanto è quella dell' vsurpazione del Quartiere; e sarebbe anco da temersi, che ciò non fosse per essere vna pietra di scandalo per i nuoui Conuertiti, & vn ostacolo alla conuersione di quelli; che ancor restano nella loro ostinazione; mentre come mai potrebbe essere mezzo proprio per ricondurli ad vbbidire alla Chiesa, l'intraprendere sopra il suo temporale, e l'insultare sin dentro Roma al Vicario di Giesù Cristo, con mettersi sotto i piedi le sue Bolle, e le sue Censure?

PROT. *Vn Papa, di cui S. M. hà desiderata l'esaltazione per la stima, che hà fatto della virtù di lui.*

Questa virtù che si dice auer fatto desiderare al Rè Cristianissimo l'esaltazione di Sua Santità non hà ingannata l'espettazione di alcuno, auendo corrisposto con gli effetti abbondante-

dantemente alle ſperanze, che ſe n'erano concepite. Tutto il Mondo confeſſa, che da grandiſſimo tempo in quà non vi è ſtato vn Papa di vita più eſemplare, e di animo più Apoſtolico; Il che gli hà guadagnato il riſpetto, e la veneratione anco de paeſi più remoti, e di quei medeſimi, che ſono nemici della Chieſa.

Chi potrebbe dunque imaginarſi che doppo queſto il Signor di Lauardin veniſſe per parte di Sua Maeſtà Criſtianiſſima a turbare vn Papa così ſanto fin dentro Roma, & a ſuſcitargli in vn età tanto auanzata com' è la ſua vna così ſtrana vessatione, che non può, che abbreuiargli i giorni, e toglierli il modo di applicarſi, quant' egli deſidera, a ciò che riguarda il buon gouerno della Chieſa, & il bene della Criſtianità?

Che ſi prenda nel modo, che ſi vuole: ſarà ſempre difficile che vn proceder ſimile contro di Sua Santità, non faccia vn gran torto alla riputatione, & alla gloria della Maeſtà Sua così nel tempo preſente, come nel futuro.

PROT. Si porti da ſe ſteſſo a negare ogni vdienza all'Ambaſciatore d'vn così gran Rè Figlio primogenito della Chieſa, il quale hà meritato con la Santa Sede tanto, e più de' ſuoi Auguſti Antenati, da i quali la medeſima Santa Sede deue riconoſcere la più conſiderabil parte della ſua grandezza temporale.

Sarebbe in effetti vna coſa da produr qualche merauiglia che il Papa negaſſe ogni vdienza a vn Ambaſciatore del Rè Criſtianiſſimo. Mà biſogna aggiongere che il Signor di Lauardin non è ſtato riceuuto in ſimil qualità, e che il Papa molto prima ch' egli partiſſe da Parigi hà fatto dichiarare più volte dal ſuo Nunzio che non lo riceuerebbe ſe veniſſe con la pretenſione del Quartiere; Perche ſuppoſto ciò, Sua Santità più toſto hà ogni ragione di dolerſi, che contro il dritto delle genti egli non abbia laſciato di venire, e che, doppo d'eſſer entrato in Roma a mano armata, continui ſin' ora per via di fatto a mantenerſi nell' vſurpazion del Quartiere.

Che ſerue doppo queſto il far pompa de i glorioſi titoli di Rè Criſtianiſſimo, e di Figlio primogenito della Chieſa, ſe non a far d'auantaggio oſſeruare quanto la condotta preſente ſia lontana da quella, che i Rè di Francia hanno tenuta per tanti ſecoli verſo della Chieſa, e de Sommi Pontefici.

Lo

Lo stesso succede nel dir che si fà, che la S. Sede è obligata alla Corona di Francia della più considerabil parte della sua grandezza temporale, mentre qual altra cosa da ciò si può dedurre, se non che il Rè Christianissimo deue imitare la pietà, e la beneficenza, de suoi Maggiori verso della medesima Chiesa, e non seruirsi de loro benefizi come di vn titolo per violare i suoi dritti, e la sua giurisdizzione. Dunque per esser Pipino, e Carlo Magno all'istanza, e preghiera de Papi venuti a liberar l'Italia dall' oppressione de Longobardi, e metter la Sede Apostolica in stato, ò di ricuperare ciò, che possedeua per l'auanti, ò di acquistare la Souranità di qualch'vna delle Prouincie, che presentemente compongono lo Stato Ecclesiastico, Sua Maestà Cristianissima aurà oggi ragione di toglierle vna parte della sua Souranità fin dentro Roma, e di metterui la confusione, & il disordine, con vn'vsurpazione, che è senza esempio, e contro ogni dritto? Perche i Papi nelle loro angustie, e trauagli si sono molte volte ritirati in Francia, e vi hanno ritrouato quell'appoggio, che poteuano giustamente promettersi dalla pietà filiale de i Rè Cristianissimi, Sua Maestà potrà presentemente inuiare vn Ambasciatore al Papa contro sua voglia per dar Asilo in Roma a i maluiuenti, & impedirui il corso alla giustizia con vn' vsurpazione tanto insoffribile, come è quella del Quartiere? Perche Sua Maestà hà procurato di riunire vn gran numero de suoi sudditi alla Chiesa, e di ristabilire l'esercizio della Religione Cattolica in alcune Città di conquista, aurà ragione di poter sottrarre alla giurisdizzion temporale de Papi vna parte della Città di Roma, senza che Sua Santità possa opporuisi ne meno con l'armi spirituali? In verità quelli, che ragionano in tal forma, e che con pretesti così falsi hanno impegnato Sua Maestà in vna Intrapresa così poco degna della giustizia, e pietà sua, non si accorgono di esporsi all'indignatione di tutte le persone ragioneuoli, & anco di quelle, che sono più zelanti dell'onore della Francia, e del vero interesse di Sua Maestà.

PROT. E che ancora nella presente congiuntura de continui disgusti, che gli danno i Ministri del Papa.

Quelli, che sono informati di ciò, che succede in Francia

sapranno

sapranno facilmente ritrouare quali siano le cagioni di questi disgusti, che il Sig. di Lauardin pretende, che siano dati à Sua Maestà da i Ministri del Papa. Si stima con tutto ciò bene d'indicarne quì alcune delle principali.

Primieramente. Ciò, che è succeduto nell'affare della Regalia, che il Rè Christianissimo di sua sola autorità, e senza la participation della Chiesa hà estesa sopra più della metà delle Chiese del suo Regno, che non v'erano mai state soggette, violando il decreto del secondo Concilio general di Lione, che proibisce espressamente simile estensione, e che tutti i Rè Predecessori di Sua Maestà hanno confermato con le lor leggi, e sempre osseruato.

Secondo. Ciò che S. Santità hà fatto per sostenere i Vicarij generali eletti dal Capitolo di Pamiers in Sede vacante, contro l'intrusione di quelli, che il defonto Arciuescouo di Tolosa si era auanzato a nominare: il che hà cagionata la prigionia, l'esilio, e la dissipazione di tutti i Canonici regolari di quel Capitolo, che era vno de' più disciplinati, e de' più floridi del Regno, & hà eccitato in quella Diocesi vno scisma funesto, che dura ancora.

Terzo. L'opposizione, che si è fatta per parte di S. Santità al disegno, che si aueua di supprimere le elezzioni delle Superiore delle Vrbaniste, e di dar loro delle Abbadesse titolari nominate dal Rè, come si era cominciato a fare in molti de' loro Monasterij, il che vi aueua prodotto vna gran diuisione, & vna scandalosa inquietudine.

Quarto. La negatiua, che il Papa diede di conceder le Bolle a vna Religiosa per essere Abbadessa del Monastero di Charonne della Congregatione di Nostra Signora, doue le Superiore in vigor dell'Istituto deuono esser triennali, & il Breue, che Sua Santità scrisse alle Religiose del sudetto Monastero, per mantenerle nel loro Dritto d'elezzione contro l'intrusione della medesima Religiosa stabilitaui di sua autorità da Monsig. Arciuescouo di Parigi: Il che non hà seruito doppo, che a produrre vn Arresto del Parlamento di Parigi, che hà dissipata, e rouinata intieramente quella Casa.

Quinto. La Protezzione, che il Papa hà dato all'Abbadia di Clugny per mantenerui il Dritto di elezzione, conforme alla

alla disposizione del Concordato, e l'essersi da Sua Santità negata la conferma, e le Bolle al Sig. Cardinal di Buglion nominato, e fatto eleggere Abbate di quel Monastero da S.Maestà Cristianissima doppo la violenta rinunzia del P.Beuveron eletto da i Monaci canonicamente, e tenuto a tal conto per molti anni in esilio da Sua Maestà, la qual trattanto non hà mancato di disporre della collatione d'vn gran numero de benefizij, che ne dipendono.

Sesto. L'essersi negato dal Papa di consentire all'estinzione di molte Case dipendenti dall'antico ordine di S Lazzaro in fauore dello Spedal generale degli Inualidi, al quale S. M. gli aueua vniti di sua sola autorità, nel modo, che aueua anco fatto d'vn gran numero di Leprosarie, e di altri Ospedali fondati in tutta l'estensione del suo Regno.

Settimo. La doglianza, che Sua Santità hà fatta fare per mezzo del Cardinal Nunzio contro dell'Arresto del Consiglio, con il quale Sua Maestà hà cassata, e soppressa la Congregazione delle figlie dell'Infanzia di Nostro Sig. Giesù Cristo stabilita con l'auttorità degli Ordinarij in alcune Diocesi di Francia, e confermata con vn Breue Apostolico d'Alessandro VII. e contro i scandali dati, e le violenze praticate nel sopprimere le Case del medesimo Istituto in Tolosa, & in Aix.

Ottauo. La fermezza di Sua Santità in non voler permettere, che sia vsurpata la nominazione in tanti Monasterij di Francia, e delle Conquiste, & in sostenere la loro elezzione Canonica, la quale suol tanto conferire alla conseruazione, & all'accrescimento dell'osseruanza regolare.

Nono. Il non auer voluto Sua Santità promouere à i Vescouati vacanti quelli, che sono interuenuti all'Assemblea straordinaria tenuta in Parigi l'anno 1682. per auer questi approuata in essa vna dottrina assai più temeraria di quella di Richerio, e di altri ceruelli simili contro i Dritti, e le prerogatiue della Sede Apostolica, che anco secondo i più celebri Scrittori francesi, e trà questi il Duvallio, & il Cardinal di Perron hanno auuto sempre in loro fauore il consentimento vniuersal della Chiesa; & esser nello stesso tempo concorsi a terminare la controuersia della Regalia senza il consenso, e la participazione del Papa, a cui come Causa Maggiore non solo

era

era riseruata, ma ancora per legitime appellationi deuoluta, affettando in tal modo di abbassare, per quanto staua in loro, l'autorità suprema del Vicario di Giesù Cristo nel tempo istesso, che questo si affaticaua per mantenere i Dritti, e la libertà delle loro Chiese.

E finalmente la strana, e crudel maniera, che viene vsata contro l'Immunità della Chiesa, e contro la Giustizia in imprigionare, esiliare, e rilegare con lettere di cascèt tanti degni Ecclesiastici anco costituiti in posti riguardeuoli, che hanno ministerio, e richiedono residenza.

Questi, & altri molti casi simili sono le cagioni de i disgusti, che si pretendono dati da i Ministri del Papa al Rè Cristianissimo. Se Sua Santità si rendesse ciecamente a ciò, che ne' medesimi punti gli vien richiesto, e che contro gl'impulsi della sua coscienza, e l'obligo del suo ministerio Apostolico autorizzasse la violazione de' Canoni, e le intraprese, che si fanno contro la Chiesa; il Sig. di Lauardin, e gli altri Offiziali del Rè Cristianissimo applaudirebbero a simil condotta, e non gettarebbero sopra i Ministri di Sua Santità i dispiaceri, che pretendono ch'Ella dia a Sua Maestà. Perche dall'altra parte quelli, che conoscono meglio le vere disposizioni della Santità Sua sanno, ch'Ella hà vn affetto sincerissimo, & ogni maggior considerazione per il Rè, e che Ella abbraccia con gusto tutte le occasioni di dargliene delle proue, allor che Ella crede di poter farlo senza mancare a ciò, che deue a Dio, & alla sua coscienza, come sarebbe facile di prouare con riferir molte grazie fatte a Sua Maestà.

PROT. Non hà raccomandato niente più espressamente al detto suo Ambasciatore, che l'impiegare tutti i suoi pensieri a ristabilir vna perfetta intelligenza trà il Papa, e lui.

Non si vede come questo possa accordarsi con il viaggio del Sig. di Lauardin nelle circostanze, che si sono indicate, con la maniera da lui tenuta nell'entrare in Roma, e con l'vsurpazion del Quartiere, in cui si mantiene con tanta violazione, e disprezzo dell'autorità Pontificia, e delle censure della Chiesa.

PROT. Appare ancora più lontano da ogni verisimilitudine, che Sua Santità abbia voluto senza forma, senza causa, senza ragione,

 e senza

e senza auerlo inteso interdire la Chiesa di S. Luigi, e dichiararlo notoriamente scommunicato auanti, che egli abbia fatto niente, che possa meritar la minima censura.

Si vniscono insieme con tali parole l'Interdetto della Chiesa di S. Luigi, e la Scommunica incorsa dal Sig. di Lauardin, come in effetto queste due cose si trouano vnite nell'Editto publicato per ordine di Sua Santità dal Sig. Card. Vicario. Bisogna esaminare l'vno, e l'altra separatamente, cominciando dalla scommunica.

Il Sig. di Lauardin dice esser contro ogni verisimilitudine, che il Papa *abbia voluto senza forma, senza causa, senza ragione, e senza auerlo inteso dichiararlo scommunicato notoriamente*, e di più aggiong'egli, *auanti che egli abbia fatto niente, che possa meritar la minima censura*. Quest'vltime parole deuono seruir di spiegazione alle altre *senza causa, e senza ragione*; cioè a dire, che il Sig. di Lauardin pretende, che non vi è stata causa, ne fondamento di dichiararlo scommunicato, mentre egli non hà fatto niente, che potesse meritar la minima censura.

Or si lascia giudicare se simil discorso abbia nissuna apparenza, benche minima di ragione, supposto ciò, che si è detto sopra dell'ingiustizia de' Quartieri, e della necessità indispensabile, che hà auuta il Papa di abolirli, proibendo con la sua Bolla ad ogni persona di qualsiuoglia grado, e qualità che fosse, di attribuirseli nell'auenire sotto pena di scommunica, da incorrersi col solo fatto, l'assoluzione della quale debba esser riseruata a Sua Santità. Poiche nel fatto del Sig. di Lauardin non si può negare in modo alcuno, che egli, contro la proibizione di questa Bolla, non sia partito da Parigi con disegno di vsurpare di nuouo il Quartiere; che a tale effetto non sia entrato in Roma con mano armata; e che doppo vn tal'insulto alla Maestà del Sommo Pontefice, essendosi posto in possesso del Quartiere, non abbia publicamente continuato nella stessa vsurpazione, e non vi continui tuttauia, anco dopo esser stato notoriamente scommunicato.

Non vi fù dunque mai vna scommunica più manifesta, più certa, ne più notoria di quella, nella qual egli stesso s'è gettato, contrauenendo con modo così publico, e scandaloso alla proibizione fatta dalla Bolla. Dopo tutto questo non si vede con

qual

qual fondamento egli possa dire, che non si sono osseruate le forme, e che doueua prima esser sentito, che dichiarato scommunicato. Ciò sossisterebbe, se si trattasse d'vna scommunica *ab homine*, che vn Giudice pronunzia per punire vn delitto già commesso, ò d'vna scommunica *a Iure*, che fosse solo comminatoria: Ma quì si tratta d'vna scommunica effettiua, ò *latæ sententiæ*. Ora in simil sorte di scommuniche, la legge, che proibisce di fare nell'auenire qualche cosa, sotto pena di scommunica, da incorrersi col solo fatto, tien luogo di monizione canonica: Il che è tanto più vero allora, che simil scommunica non è solamente indicata in generale ne i Sacri Canoni, & inserta nel corpo del Dritto, ma che ella è publicata con vna legge espressa, & in vna occasione particolare, per preuenire, ò impedire vno scandalo, ò vn azzione manifestamente ingiusta, e pregiudiziale al Dritto, & alla libertà della Chiesa, e che la dissubbidienza, con cui si contrauiene a simil proibizione è publica, e notoria, & accompagnata da ostinazione, e da contumacia. Perche allora non vi è di bisogno ne di monizioni, ne di citazioni, ne di alcun altra forma giuridica, per venire alla dichiarazione della scommunica; massime, mentre assai spesso tali formalità accrescerebbero il male, in vece di darui rimedio, e non seruirebbero, che a cimentare sempre più l'autorità del Superiore, & ad esporla a maggiori ingiurie. Questa è la dottrina commune de' Canonisti, e de' Teologi fondata sopra *il cap. reprehensibilis de appellat. apud Gregor. IX. cap. bonæ memoriæ de electio. cap. Sacro de sent. excomm. cap. illud de Cleric. excommunic.* come si può vedere nella glossa *in d. cap. reprehensibilis ver. genere, Syluester in d. cap. Sacro de sent. excom. ver. excommunicatio. Nauarr. lib. 5. cons. 20. de Hæretic. Auil. part. 2. cap. 5. Suarez de Cens. disp. 3. sect. 10. num. 13.*

Or se vi fù mai vn caso in cui tutte queste condizioni, e circostanze siano concorse, è quello del quale si tratta, come si è già dimostrato; Essendo la contrauenzione del Signore di Lauardin alla proibizion della Bolla stata publica, & alla vista di tutta la Città di Roma, e, per così dire, sotto gli occhi medesimi di Sua Santità, e trouandosi accompagnata da vna ostinazione, e contumacia che non è meno publica, ne meno notoria.

E' dunque euidente che la dichiarazione di fcommunica portata dall' Editto del Cardinal Vicario è in tutto legitima, e validiffima. Adeffo conuien paffare all' altro punto, che rifguarda l'Interdetto della Chiefa di S. Luigi.

Non occorre fermarfi fopra ciò, che dice il Signor di Lauardin, che l'Interdetto è ftato ordinato fenza forma; poiche fuppofto, che quefto fia ftato con ragione, e per vna caufa legitima, come fi è per dimoftrare, non vi era bifogno di altra forma, che di publicare nel modo, che fi è fatto, che detta Chiefa era fottopofta all'Interdetto, efprimendone la caufa, e la ragione, per le quali vi fi fottoponeua; non auendo ne il Dritto, ne l'vfo prefcritte, ò introdotte altre formalità per fimili Interdetti reali, che cadono fopra le Chiefe, le Cappelle, ò altri luoghi Sacri.

La caufa, e la ragione dell'Interdetto, fecondo che vien indicato dall' Editto, fono, primieramente perche il Signor di Lauardin, fprezzando le cenfure della Chiefa è andato in figura d' Ambafciatore in S. Luigi la notte di Natale, e dopo auerui affiftito all' Offizio, egli hà profanati i Diuini Mifterij, prefentandofi alla Sacra Menfa, non oftante la fcommunica publica, e notoria, in cui era caduto: e fecondariamente perche il Curato, i Preti, e gli Offiziali di detta Chiefa hanno auuta la temerità di riceuerlo nel modo, che han fatto, e di amminiftrargli l' Euchariftia, violando l' vbbidienza, che deuono al Papa, come a Vicario di Giefu Crifto. Per riparar dunque lo fcandalo, che fimil procedere del Signor di Lauardin, e de fudetti Preti hà prodotto in tal occafione, Sua Santità hà ordinato, che la Chiefa di S. Luigi fia fottopofta all' Interdetto.

E non ferue il dire, che il Signor di Lauardin non era ancora denunziato, e che, con tutta la notorietà della fua fcommunica, egli era tolerato, e fi poteua communicar con lui, fecondo la Decretale di Martin V. fatta nel Concilio di Coftanza, e riceuuta dall' vfo publico della Chiefa.

Perche primieramente fi rifponde, che la fudetta Decretale, nel modo, che è riferita da S. Antonino, non fi troua altrimenti negli atti del Concilio di Coftanza, ma conforme apparifce da vn Codice di 140. anni della Biblioteca Palatina;

che

che fà oggi parte della Vaticana, è vn articolo di vn Concordato particolare fatto trà Martin V., e la Nazione Germanica, in cui la limitazione de casi, ne quali deuono esser vitandi i scommunicati, si concede per soli cinque anni.

Et in secondo luogo si risponde, che al Signor di Lauardin non può suffragare questa Decretale, per coprire la violazione, che egli hà fatta delle Censure, assistendo con pompa, e solennità a i Diuini Offizij, e riceuendo publicamente l'Eucharistia; mentre il Concilio di Laterano sotto Leon X. hà aggionta la clausola espressa, che la toleranza, che vi è indicata non fauorisce altrimente gli Scommunicati, i quali sono sempre tenuti ad osseruar la lor scommunica, e non possono violarla, allor che è notoria, e conosciuta dal Publico, senza commettere vn graue peccato, e cagionare vn grandissimo scandalo, come insegnano tutti i Teologi, e Canonisti.

Terzo. Che, ancorche la sudetta Decretale di Martin V. non eccettui dalla toleranza concessa in riguardo de' scommunicati, che i due soli casi del nominatamente denunziato, e del publico percussore d'vn Chierico: nondimeno il Concilio di Laterano nel Concordato trà Leon X., e Francesco I. Rè di Francia, eccettua generalmente tutti quelli, la scommunica de' quali sarà così certa, e così notoria, che non potrà esser celata, ne scusata da alcuna tergiuersazione; volendo che in tal caso vi sia l'obligo di euitare tali scommunicati, senza attendere vna denunzia particolare, in conformità dell'antica disciplina.

Quarto. Che, auendo la Chiesa, per i proprij termini della Decretale di Martin V., e per l'vso, che si osserua ancora al giorno d'oggi, eccettuati quelli, che percuotono, & oltraggiano i Preti, & i Religiosi, si deue credere a più forte ragione, che ella abbia eccettuato il caso dell'insulto, e dell'oltraggio fatto al Sommo Pontefice con vna maniera tanto publica, e scandalosa, com'è quella, della quale si tratta.

Quinto. Che nissuno dubita, che il Papa non auesse potuto derogare con la sua Bolla alla sudetta Decretale di Martin V., e dichiarare, che, non ostante l'vso di non euitare, che i scommunicati denunziati, egli intendeua, che si euitassero quelli, che in disprezzo della sua Bolla fossero per mettersi in

possesso

possesso de' Quartieri, e di manteneruisi publicamente, senza che fosse bisogno di denunziarli in particolare. Perche chi potrebbe contestare al Papa tal podestà, non trattandosi, che di fare eseguire in vn caso straordinario, & enorme quello, che, secondo l'antica disciplina, si osseruaua ne i casi minimi di scommunica? Or che Sua Santità abbia voluto, che la scommunica della sua Bolla abbia luogo, anche senza denunzia, lo fà conoscere: Primieramente, l'essersi proibito al Sacro Collegio, & a tutti i Prelati di auer alcun commercio col Sig. di Lauardin: Secondo, negandogli l'vdienza allor che l'hà fatta domandare: e Terzo, ordinando al Sig. Cardinal Chigi Arciprete di S. Gio. Laterano di comandare al Capitolo di quella Chiesa Patriarcale di non ammetterlo, e di cessare à diuinis, ogni qual volta egli fosse interuenuto alla Messa solenne, che si celebra alli 13. di Decembre, & alla quale gli Ambasciatori di Francia costumano d'interuenire; cose notissime a tutta Roma, e che non hanno potute esser ignorate da i Preti della Chiesa di S. Luigi.

Ma non vogliamo fermarci in tali risposte, per buone, e solide che siano; con lasciar supporre, che si sia potuto riguardare il Sig. di Lauardin, come vno scommunicato tolerato, fino a i 25. del passato Decembre. Quello, che si sostiene è, che l'esser venuto con pompa, e come Ambasciatore alla Chiesa di S. Luigi la notte di Natale; l'esser stato riceuuto alla Porta in cerimonia dall'Auditor di Rota Francese, dal Curato, e da altri Preti della medesima Chiesa; l'auere successiuamente assistito alla Messa solenne nel Choro in vn luogo eminente, riceuuto l'incenso, e gli altri honori soliti rendersi a gli Ambasciatori, & in fine l'essersi communicato dalla mano del Celebrante, sia stato vn attentato scandaloso, in cui si è vnito al disprezzo delle Chiaui, e dell'autorità spirituale del Papa vn graue insulto contro la sua podestà temporale, e Souranità: Il che hà data a Sua Santità ogni ragione di procedere all'interdetto della Chiesa, con aggiongerui la denunzia espressa dalla scommunica contro il Sig. di Lauardin, a fine d'impedire nell'auenire vn simil scandalo. Ecco come l'Editto, che sottomette la Chiesa di S. Luigi all'Interdetto, e dichiara il Sig. di Lauardin notoriamente scommunicato, non è stato fatto senza causa, ne senza ragione.

E che

PROT. E che si abbia per anco potuto sapere quali sono gli ordini, che gli sono stati dati.

Qual bisogno vi può esser di sapere in particolare gli ordini, che gli sono stati dati, doppo che si è veduto com'egli è entrato in Roma, e si è posto immediatamente in possesso del preteso Quartiere, nel quale egli tuttauia si mantiene in disprezzo delle proibizioni, è delle censure del Papa? Vorrebbe egli forse si credesse, che egli hà fatto, e fà tali cose da sè stesso, e senz'ordine? In tal caso egli verrebbe ad essere più colpeuole, e più degno delle censure della Chiesa.

PROT. I quali venendo dalla sauiezza, e dalla pietà d'vn Rè Christianissimo, non lo possono mai esporre alla pena della scommunica.

Ciò è vn supporre, che il Rè Christianissimo non possa dare che ordini giusti, e prudenti, & attribuire a i Rè di Francia vna specie d'infallibilità nell'operare, che non è stata mai attribuita ne meno a i Sommi Pontefici. Ma conueniua, che il Sig. di Lauardin facesse conoscere la giustizia degli ordini, che seco portaua, prima di violar quelli di Sua Santità, la quale dall'ingresso militare, & ostile del medesimo Sig. di Lauardin non poteua mai argomentare, che egli venisse con commissioni giuste, e rispettose.

PROT. Dalla quale ancora il suo carattere, col quale rappresenta la Sagra persona d'vn così gran Monarca, lo deue sempre mettere al coperto.

Si come simil proposizione è generale, & indefinita, così ella deue esser presa in vn senso generale, & indefinito, e si può ridurre a quest'altra proposizione: Che vn Ambasciatore rappresentando la persona Reale d'vn gran Monarca, per qualunque ingiustizia, e violenza, che commetta non può mai incorrer la scommunica. Si conosce a bastanza, che tal proposizione è intieramente falsa, & erronea, e che potrebbe anco esser qualificata per eretica; poiche ella viene a negare la podestà delle Chiaui, & a darui delle limitazioni, che il Figlio di Dio non vi hà poste, allorche hà detto à S. Pietro, & a i suoi Successori: *Tutto quello, che voi legarete sopra la Terra, sarà legato nel Cielo, e tutto quello, che voi scioglierete sopra la Terra, sarà anco sciolto nel Cielo. In S. Matteo 16. vers. 19.*

Forse gli Ambasciatori sono più priuilegiati in simil punto,

to, che i Monarchi, che rapprefentano ? Or chi può dubitarè, che i Rè, e gli Imperatori non fiano foggetti alla fcommunica ? E per non andarne a cercar de gli effempi fuori di Francia, non fi sà, che Chariberto nella prima razza, fù fcommunicato da S. Germano Vefcouo di Parigi, per auer contratto vn matrimonio inceftuofo, come lo riferifce Gregorio Turonenfe nel cap. 26. del lib. 4. della fua Iftoria; Che nella feconda razza, Lotario II. figlio dell'Imperator Lotario fù fcommunicato da Nicolò I. per la medefima caufa, e Carlo il femplice minacciato di fcommunica da Folco Arciuefcouo di Rems, fe faceua lega con i Normanni, allora pagani, come fi deduce dalla lettera, che quefto S. Arciuefcouo gli fcrifse; Che, nella terza razza, il Rè Roberto incorfe la medefima pena, e che, efsendofi fottomefso all'autorità della Chiefa, ne riceuè l'afsoluzione; Che Filippo I. nipote di Roberto fù parimente fcommunicato in vn Concilio, in cui prefedeua Vgo Arciuefcouo di Lione, il che fù doppo anche confermato da Vrbano II. nel Concilio di Chiaramonte. In fine, che Filippo II. fù minacciato della medefima pena, e che l'auerebbe incorfa, fe non auefse riprefa la fua legitima moglie, feparandofi da quella, che non era fe non fua concubina? Quefti fono efsempij troppo celebri nell'Iftoria di Francia, per credere, che il Sig. di Lauardin gli abbia potuti ignorare.

Non è per quefto, che non fi ritrouino alcuni Autori Francefi, che dicono non poter i Rè di Francia effer fcommunicati, il che eftendono anche a i loro Offiziali, a i Giudici, & a i Magiftrati, maffime quando fi tratta di cofe, che riguardano l'efercizio, e la funzione delle loro cariche.

Alcuni, per fcufar fimil dottrina, dicono, che ciò fia per vn priuilegio della Santa Sede, con cui i Papi hanno conceduto a i Rè Criftianiffimi, & a i loro Offiziali, di non poter effere fcommunicati da gli Ordinarij; Il che non impedifce, che non poffano efferli da i Papi medefimi, ò per loro autorità. Ma, come non adducono alcuna proua di quefto pretefo priuilegio, tal ragione deue effer rigettata.

Alcuni altri dicono, che ciò è proceduto dall' effer ftati confufi gli effetti della fcommunica con la fcommunica medefima, non diftinguendo a baftanza quello, che le è proprio, & effen-

& essenziale, come fondata sopra l'istituzione istessa di Giesù Cristo, da quello, che non vi è aggionto, che per dritto positiuo, e per l'vso, ò istituzione della Chiesa. Il primo caso è ristretto alle cose spirituali, come di esser separato dalla participazione de Sagramenti, escluso dalle preghiere publiche, e dall' adunanze de fedeli, e priuato della sepoltura ecclesiastica, quando si venga a morire ne i legami della scommunica. Il secondo riguarda le cose temporali, e l'ordine Ciuile, come di esser priuato d'ogni commercio con i fedeli, e reso incapace di esercitare le cariche giudiziarie, o altre dignità secolari. Or pretendendosi in Francia, che questi vltimi effetti, che sono per la più gran parte attaccati alla scommunica dall' vso, e dritto positiuo, non abbiano luogo in riguardo de i Rè Cristianissimi, ne de i loro Offiziali, son arriuati fino a dire, che non poteuano esser scommunicati, il che bisogna intendere nel modo, che si è pratticato da molti secoli in quà, e con rapporto a gli effetti, che riguardano il temporale, e l'ordine ciuile.

Con tutto ciò quei medesimi, che sono di simil sentimento confessano, che a chi vuol parlare esattamente conuien dire, che i Rè di Francia, & a più forte ragione i loro Offiziali, e Ministri possono esser scommunicati, cioè a dire dichiarati indegni della Communion della Chiesa nelle cose spirituali, e che si riferiscono alla religione, che sono le principali, e quelle, doue si termina propriamente la scommunica.

In effetto dal momento, che vno è diuenuto con il battesimo figliuolo della Chiesa, è sottoposto alla sua auttorità, e correzzione, e se gli puole molto bene applicare il ragionamento dell'Apostolo, che scriue a gli Ebrei 12. vers. 7. e 8. *Chi è il figliuolo, che non sia corretto dal Padre? Che se voi sete esenti dal castigo, che tutti gli altri hanno prouato, sete dunque illegitimi, e non altrimenti veri figliuoli.*

Così si vede, che la Chiesa hà in ogni tempo vsata la podestà della scommunica in riguardo de' Principi, e de' loro Offiziali. S. Ambrogio escluse dall'ingresso della Chiesa, verso la festa di Natale, Teodosio il Grande, per cagione della strage di Tessalonica commessa, & eseguita di suo ordine: S. Atanasio scommunicò vn Gouernatore di Libia, per le ingiustizie,

e violenze, che vsaua, come si deduce dalla lettera 47. di S. Basilio, in cui questo Santo gli scriue, che farà osseruare simil scommunica, con impedire, che il sudetto Gouernatore, che era di Cappadocia non sia riceuuto nella Chiesa in caso, che si presentasse per assistere all'orazione, & a i diuini offizij. Sinesio Vescouo di Tolomaide fulminò d'anatèma Andronico Prefetto, ò Gouernatore della Prouincia per i suoi delitti, e mal viuere, & inuiò la sentenza di tal scommunica a tutti i Vescoui delle Prouincie vicine, con vna lettera circolare, che è la 58. trà quelle, che di lui ci son rimaste. S. Gio: Crisostomo celebra con la sua eloquenza ordinaria l'azzione di S. Babila Vescouo di Antiochia, che rispinse vn gran Signore, & Offiziale dell'Imperio, scommunicato per peccati publici, e l'impedì di entrar nella Chiesa il giorno d'vna gran festa, mettendogli la mano al petto, benche fosse circondato dalle sue guardie, e da vn gran numero di Cortigiani; Il che hà fatto credere ad alcuni, che questo abbia potuto esser l'Imperator Filippo, che era salito al Trono dopo auer fatto assassinare l'Imperator Gordiano, e che aueua abbracciata la Religion Cristiana, secondo la testimonianza d'Eusebio nel libro 6. cap. 31. Si potrebbero addurre ancora molti altri esempj di tali scommuniche ne i secoli seguenti, se ciò non impegnasse in vn troppo longo discorso.

Or questa dottrina de' Teologi Francesi, che il Rè, & i loro Offiziali, assolutamente parlando, possono esser scommunicati, la qual oggi viene abbracciata da quegli istessi, che hanno scritto più vantaggiosamente per l'autorità de' Principi contro la Podestà della Chiesa, basta per il punto, del quale si tratta. Mentre per altro si potrebbe assai bene dimostrare, che, auendo la Chiesa fino da i suoi primi tempi fatti prouare a quegli, che peccauano non solamente gli effetti spirituali, ma ancora i temporali della scommunica, priuando con quella autorità, che le era stata lasciata da Giesù Cristo i medesimi della Communione del Conuitto, che vuol dire anco del commercio ciuile, & obligandoli moltissime volte ad astenersi dall'esercizio delle loro cariche secolari, non si potrebbe negare simile autorità, e disciplina, senza contradire alla testimonianza della maggior parte de' Scrittori Sacri, e de' Concilij. Ma non si

pretende qui, che il Sig. di Lauardin, per la scommunica da lui incorsa, sia priuato dell'esercizio delle sue cariche, dignità, e prerogatiue, che può auere in Francia, e si tratta solamente di escluderlo dalla partecipazione de' Sagramenti, de' Diuini Offizij, e del Commercio de' Fedeli. Perche, in quanto alle funzioni d'Ambasciatore, non si hà bisogno di ricorrere alla scommunica per escludernelo, stante che, non essendo riceuuto, ne riconosciuto in questa qualità dal Papa, egli non le puole esercitare in Roma, ne attribuirsi il grado, e le prerogatiue attaccate a simil'impiego, se non con vsurpazione, e contro il Dritto delle genti, come si è già di sopra osseruato.

PROT. A Dio non piaccia, che il Sig. di Lauardin possa attribuire a Sua Santità vn procedere così strano, & insussistente. Vede, che non hà soggetto di dolersi, che dell'insolenza, e temerità di quelli, che, abusandosi della confidenza, che le incommodità d'vn età tanto auanzata, com'è quella del Papa, l'obligano d'auer nelle persone, che gli stanno vicine, e delle quali egli si serue, per esser solleuato d'vna parte de' suoi pensieri, si preualgono della fede, che egli hà in loro.

Si comprende basteuolmente, che, per qualche residuo di rispetto douuto alla Maestà del Sommo Pontefice, il Signor di Lauardin prende questo ripiego di addossare a i Ministri quello, che non ardisce di attribuire a Sua Santità. Ma non per questo si esime dal biasimo di auer mancato al rispetto medesimo, anco parlando in simil forma. Si tratta dell'vsurpazione del Quartiere, sopra di cui il Papa si è dichiarato fin dal principio del suo Pontificato, e della quale ha fatto tante volte parlare al Rè Cristianissimo da i suoi Nunzij: & il Sig. di Lauardin pretende di far credere, che non è, che l'età decrepita di Sua Santità, che, impedendole di applicare alle cose, che occorrono, hà dato campo a quelli, che hanno l'onore di starle vicino, d'ingannarla, e d'impegnarla in ciò, che si è fatto contro di lui. Tutta Roma sà l'applicazione, con la quale il Papa sente tutti i dispacci, che vengono in Segretaria di Stato, e quanto egli sia alieno dal riposarsi sopra la fede di nessuno: E vi sarà chi possa persuadersi di esser creduto, publicando, che la Bolla contro i Quartieri, e ciò, che si è fatto in seguito di essa non venga, che da impressioni straniere, e da suggestioni

di qualche Ministro preuenuto, ò appassionato? Si lascia giudicare a gli huomini di buon senso, se simil discorso può auer vna minima probabilità, & accordarsi con quel gran rispetto, che il Sig. di Lauardin dice essergli stato incaricato dal Rè suo Padrone verso di Sua Santità.

Non si dice niente de termini *d'insolenza*, *e di temerità* da lui impiegati, con così poca ragione, contro di quelli, che gli piace d'aggrauare, e l'ingiuria de quali, in tal rincontro, ridonda necessariamente sopra di Sua Santità medesima. Perche queste sono ingiurie, che si fanno conoscere per ingiuste da tutto ciò, che fin' ora si è detto, e da quello che si dirà in appresso.

PROT. Per fargli prender degli impegni direttamente opposti a i sentimenti di paterna affezzione, che i più Santi Pontefici hanno sempre auuti per i Rè di Francia, dando de' falsi colori a tutte le materie, che passano per i loro canali, ingannano i lumi di Sua Santità, e s'applicano a non fargli veder niente, che non la inasprisca contro la Francia.

Si lascia giudicar al Mondo, se Sua Santità più tosto abbia ragion di dolersi della poca corrispondenza, che le è stata vsata in tante testimonianze di stima, e di affetto paterno, che Ella hà date a Sua Maestà Cristianissima in ogni occasione, sempre che la coscienza, & il suo debito pastorale glie l'hanno permesso: Non essendo cosa più contraria alla pietà de i Rè Cristianissimi, & alla loro vbbidienza filiale verso della Santa Sede di ciò, che si è fatto fin qui ne gli affari della Regalia, di Pamiers, dell'Vrbaniste, di Charonne, dell'Ordine di S. Lazzaro, dell'Abbadia di Clugnì, e di quelle dell'Alsazia, delle Figlie dell'Infanzia, é sopra tutto di quello de'Quartieri, & in tant'altri, che succedono alla giornata: Di modo che quelli, che hanno l'onore di star vicini al Papa, in vece di rappresentare le cose, che riguardano la Francia diuersamente da quello, che sono, e di darui de' falsi colori, per renderle più odiose, come si dice qui senza alcuna verità, e fondamento, sono assai spesso obligati di addolcirle, e di temperarle nel farne la relazione, che deuono, per sminuire a Sua Santità il dispiacere, & il dolore, che il semplice racconto delle medesime potrebbe produrle.

Il

PROT. Il che hà fatto loro raddoppiare tutti gli sforzi per impedire, che Sua Santità non sia disingannata in tutto quello, che il Sig. di Lauardin deue rappresentarle per parte di Sua Maestà, & egli non durebbe alcuna pena in far veder à Sua Santità, che i pretesti, de' quali essi si seruono, non hanno alcun fondamento.

Il Sig. di Lauardin sà molto bene, che, immediatamente dopo la morte del Duca d'Estrèes, Sua Santità fece col mezzo del Cardinal Nunzio rappresentare al Rè Cristianissimo, che Ella non potrebbe riceuere, ne riconoscere alcuno per nuouo Ambasciatore di Sua Maestà, se venisse con pretension di Quartiere, e che la medesima cosa gli è stata detta più volte à lui stesso dal sudetto Cardinale, dopo ch'egli fù destinato à quest' impiego, e prima della sua partenza da Parigi; Come dunque può dire, che i Ministri di Sua Santità hanno raddoppiati i loro sforzi per impedirgli l'vdienza, temendo, che egli non disingannasse la Santità Sua delle false impressioni, che le hanno date?

Ma è possibile, che egli non si accorga di fare vna graue offesa, in ciò dire, alla memoria del defonto Ambasciatore, & allo stesso Sig. Cardinal d'Estrèes, facendo passare l'vno, e l'altro per così priui di zelo, e di auuedutezza nel seruizio del Rè, che, in così lungo corso di tempo, e con vn adito tanto facile appresso del Papa, non abbian mai saputo conoscere, se Sua Santità aueua vna sincera cognizione di affari, che importauano tanto alla Francia, e disingannare la Santità Sua, in caso, che ve ne fosse il bisogno. Certo è, che il sudetto Sig. Cardinale, non meno per difender sè stesso, che per render la testimonianza, che deue alla verità, era in obligo di far conoscere al Sig. di Lauardin, quant'egli abbia sempre ritrouata ben' istrutta Sua Santità ne' medesimi affari, e nelle ragioni, che fanno toccar con mano la violenza, e l'ingiustizia, che sono state commesse contro della Chiesa.

PROT. Perche non solamente il detto Ambasciatore non è venuto a turbare la giurisdizzione temporale di Sua Santità, mà al contrario può protestare con verità per parte del Rè suo Padrone, che, se Ella venisse attaccata da chi che sia, Sua Maestà impiegarebbe la forza, e la potenza, che Dio le hà messa trà le mani,

per

per mantener la S. Sede nelle sue prerogatiue, e possessi, ad esempio de' Rè suoi Predecessori, che hanno contribuito sempre alla sua augumentazione.

Ecco dunque a che si riduce in sostanza quello, che il Sig. di Lauardin dourebbe rappresentare al Papa sopra il soggetto della sua Ambasciata, particolarmente in ciò, che riguarda la differenza del Quartiere. Ma come mai hà egli potuto promettersi di persuadere Sua Santità, che simil vsurpazione non sia contraria alla giurisdizzione temporale, & alla Souranità Pontificia in Roma? Il modo, con cui egli è entrato in detta Città, come in vna Piazza nemica, con vna così manifesta violazione del Dritto delle Genti, e de gl'ordini stabiliti per la visita, che deuono fare delle robbe degli Ambasciatori i Ministri della Dogana, s'accorda egli bene con le commissioni, che dice di auer riceuuto dal Rè suo Padrone di assicurar Sua Santità, che, ad esempio de' suoi Predecessori, Sua Maestà sarà sempre pronta a difender la Chiesa Romana contro quelli, che volessero turbarla ne i suoi Dritti, e nella sua temporalità?

Per grazia del Signore l'Italia riposa in vna pienissima pace, e fuori dell'vsurpazione de' Quartieri, che viola la Souranità de' Papi nel cuore del loro Stato, non apparisce che vi sia niente da temere presentemente dalla parte d'alcun Nemico. Il Sig. di Lauardin non deue dunque, che desistere da vna vsurpazione così ingiuriosa, & ingiusta, per fare, che Roma goda la sua intiera pace, & allora si potrà credere su le belle proteste, che egli fà, che il Rè Cristianissimo sia pronto à difendere, contro chi che sia, la giurisdizzione, e l'autorità temporale del Papa.

PROT. E questo appunto deue obligar Sua Santità, come Principe Sourano, d'impedire, che non sia diminuito ne' suoi Stati il rispetto, ch'è stato sempre vsato a gli Ambasciatori di Francia.

Non è poco, che il Signor di Lauardin riconosca in questo luogo il Papa per Principe Sourano. Simil confessione è vna espressa condannazione della sua pretensione intorno al Quartiere, di cui comincia egli qui a parlare; e conoscendola egli stesso ingiusta, & irragioneuole, com'è, ne parla con vn modo oscuro, & intrigato, senza arrischiarsi di proferir ne meno il nome di *Quartiere*, ò di *Franchigia*. Si contenta di

spiegarsi con le misteriose parole del *Rispetto*, che è stato sempre vsato a gli Ambasciatori di Francia; come se il Papa auesse mai negato di farglielo rendere nella maniera, che si rende al suo Nunzio nella Corte di Francia, & a gli altri Ambasciatori in tutte le Corti de' Principi; ò che i Papi fossero in ciò di peggior condizione di tutti gli altri Sourani, in sorte che non potessero far rendere a gli Ambasciatori il douuto rispetto, senza spogliarsi della giurisdizzione, e souranità loro in vna buona parte di Roma:

PROT. E come il Marchese di Lauardin non pretende d'estenderlo di là dal possesso immemorabile, in cui gli Ambasciatori sono sempre stati, e che i Duchi di Crequi, e di Chaulnes, e d'Estrées hanno mantenuto in vista, e con scienza di Sua Santità.

Come mai può egli chiamare possesso immemorabile vna vsurpazione, che tutta Roma sà non esser cominciata, che da alcuni anni in quà, e che egli stesso si troua obligato di ristringer ne i trè vltimi Ambasciatori con vna euidente contradizione, in cui la forza della verità, e la sua propria persuasione l'han fatto cadere? Che vuole egli dire, quando assicura, che questi trè Ambasciatori si sono mantenuti in simil possesso in faccia, e con saputa di Sua Santità? Forse sono tutti questi trè stati Ambasciatori nel suo Pontificato?

Ma di più tutta questa Corte, ò più tosto tutta l'Europa sà, che il Papa appena fù assiso nella Catedra di S. Pietro, che dichiarò la sua risoluzione di non più soffrire l'abuso de' Quartieri; e che se lo tollerò in quel principio, non fù, che vna zelante dissimulazione, a fine di non prender' vn' impegno, che lo diuertisse dall'adoperarsi efficacemente per la pace delle due Corone, e per vnire i Principi Cristiani contro il Turco, con speranza, che potrebbe dopo fargli più facilmente desistere dall'ingiustizia di vna così strana vsurpazione, il che Sua Santità fece conoscere, fin d'allora, a gli Ambasciatori, & a i Principi istessi col mezzo de' suoi Nunzii; Di maniera, che non si può trouare cosa più contraria all'equità, & alla ragione, quanto il pretender' oggi di seruirsi di simil tolleranza, che non è stata, che vn'effetto di prudenza, e di carità Pastorale nel Papa, per stabilire vn preteso possesso, e mantenersi nell' vsurpazione de' Quartieri, alla quale anche è stato sempre contradetto dal Gouerno.

PROT.

PROT. Non solamente in virtù dell'antica prerogatiua della Corona di Francia nella Patria comune della Cristianità, della quale ella è sempre stata il più fermo appoggio.

Simil discorso è contradittorio. Perche se conuenisse di autorizzare i pretesi Quartieri, con la ragione, che Roma è la Patria comune della Cristianità, questo dourebbe esser vn auantaggio comune a tutti i Principi, e non vna prerogatiua particolare della Francia, che il Signor di Lauardin dice esser sempre stata il più fermo appoggio di Roma, cioè a dire della Chiesa Romana, e de' Sommi Pontefici; volendo particolarmente indicare la protezzione, che Pipino, e Carlo Magno vsarono con i Papi, liberandogli dall'oppressione de' Longobardi. Ma qual cosa conclude ciò per il preteso Dritto de' Quartieri? Forse questi Principi, cacciando i Longobardi d'Italia, si riseruarono simil Dritto per sè, e per i loro Successori? Ma ciò non solamente non apparisce, ma costa più tosto il contrario da quello, che i medesimi Principi hanno testificato in tante occasioni, come particolarmente si deduce dall'Atto di Ludouico Pio riferito dal Cardinal Baronio all'anno 817., in cui quel religioso Imperatore non si ritenne l'Asilo nemeno ne' proprij Dominij per i delinquenti sudditi della Chiesa Romana, parlando ne i termini seguenti -- *Se alcun huomo delle sopradette Città spettanti alla vostra Chiesa ricorrerà a Noi per sottrarsi dalla vostra, giurisdizzione, e podestà, temendo qualsiuoglia altra iniqua machinazione, ò fuggendo il castigo della colpa commessa, non sarà in alcun modo da Noi riceuuto altrimenti, che per fauorirlo con la nostra giusta intercessione, se però la colpa da lui commessa sarà trouata degna di perdono; se non, facendolo arrestare, lo metteremo nelle vostre forze -- Si quilibet homo de supradictis Ciuitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus ad Nos venerit, subtrahere se volens de vestra Iurisdictione, vel potestate, vel quamlibet aliam iniquam machinationem metuens, aut culpam commissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo faciendam intercessionem, ita dumtaxat, si culpa, quam commisit, venialis fuerit inuenta, sin aliter comprehensum vestræ potestati eum trademus.* Const. Ludouici Pij apud Baron. ex monum. Vatic.

Et in fatti, quando potesse sussistere simil'abuso, non sarebbero soli gl'Ambasciatori di Francia a pretenderlo, ma vor-

vorrebbero la cosa istessa, così quelli dell'Imperatore, che sostiene il grado di primo Difensor della Chiesa, e può assai bene attribuirsi il merito di Carlo Magno, e di tanti altri suoi gloriosi Predecessori nell' Imperio, come quelli de gli altri Rè, ciascun de' quali può vantare i meriti proprij, e de' suoi Maggiori con la Religione Cattolica, e con la S. Sede; in maniera, che Roma, in vece di Patria comune de' Cristiani, diuerrebbe la Conquista de' Rè Cattolici, che se ne vsurparebbero ciascuno vna porzione, con diuider questa Prima Città del Cristianesimo in tanti Quartieri, quanti sarebbero i Palazzi de gli Ambasciatori, non lasciando a i Papi, che vn certo nome, & ombra di Souranità.

PROT. *Ma ancora in conseguenza del Trattato di Pisa, all'esecuzione del quale il Papa non è meno obligato di quello, che lo hà contrattato.*

Bisogna bene esser destituto di titoli, che possino dare qualche colore ad vna pretensione così ingiusta, com'è quella del Quartiere, per auer ricorso al Trattato di Pisa, che non solo non la fauorisce, ma la condanna espressamente, come apparirà a tutti quelli, che vorranno prendersi la fatica di leggerne gli Atti, che sono stati impressi in vna Relazione fedelissima, di cui si è parlato nella Prima Parte.

Si potrebbe più tosto dire, che in conseguenza della strana violenza vsata in tale occasione alla Sede Apostolica, cominciasse forse vn simil'abuso; ma non altrimenti in esecuzione del detto Trattato, come si deduce chiaramente dall'Articolo stabilito sopra ciò dalle Parti, e dalla risoluta negatiua data precedentemente da Papa Alessandro VII. di ammettere alcuna, benche minima, espressione, che potesse dar pretesto a tal'vsurpazione, nel modo, che si è dimostrato di sopra.

Non bisogna dunque auertire il Papa dell'obligo, che hà di osseruare il Trattato di Pisa; ma conuien dare simil ricordo a i Ministri del Rè Cristianissimo, per distoglierli dal continuare a coprirsi del sudetto Trattato, ingannando la Giustizia di Sua Maestà, & il Publico, con vna illusione così palpabile.

PROT. *Non vi sarà persona, che possa presumere, che questa pretesa scommunica possa riguardare il detto Ambasciatore: e senza entrare in tutte le ragioni, che sono state così souente dette*

sopra la Bolla in Cęna Domini, contro la quale la Chiesa Gallicana radunata in Tours nel 1510. hà reclamato come insussistente in riguardo della Francia, e ripublicata da vn Papa, che era dichiarato suo capital nemico.

Non si tratta quì della Bolla in Cęna Domini, ma di quella, che è stata publicata da Sua Santità per l'abolizione de' Quartieri. E' ben vero, che Sua Santità, per far conoscer, che Ella non faceua in ciò, che seguire le traccie de' suoi Predecessori, hà non solamente riferite le Bolle di Giulio III., Pio IV., Gregorio XIII., e Sisto V. contro l'abuso delle Franchigie, e de gli Asili, ma si è ancora appoggiata sopra l'articolo vigesimo della Bolla in Cęna Domini, che fulmina scommunica contro tutti quelli, che ardiranno d'vsurpare il dominio della Chiesa Romana, e di turbare, ò impedire la giurisdizzione temporale de' Papi in Roma, e nel rimanente dello Stato Ecclesiastico.

Ne si sà vedere, come la Francia in ciò possa stimarsi offesa, ò credere violate le proprie Libertà; quando il Signor di Lauardin non pretenda, che sia vna di queste Libertà, che i Rè Cristianissimi, & i loro Offiziali siano in dritto di vsurpare impunemente a loro piacere i beni della Chiesa Romana, e turbare l'esercizio della sua giurisdizzion temporale. Ma questo Articolo della Bolla in Cęna Domini non è forse fondato nel Dritto comune, e nell'autorità de' Sacri Canoni? E quando ancora si trouassero nella sudetta Bolla delle cose, che non fossero secondo il gusto della Francia, succederebbe per questo, che il Sig. di Lauardin la potesse rigettare? Ciò sarebbe, come se egli (perche vi sono alcuni punti di disciplina nel Concilio di Trento, che non sono riceuuti, ne praticati in Francia) volesse, che non fosse più permesso d'allegarlo, ne meno nelle cose, che sono le più conformi al Dritto commune, & alle più certe regole della disciplina Ecclesiastica.

E veramente il modo, con cui i Tribunali, & i Regij Offiziali operano in Francia, con far delle continue vsurpazioni sopra la giurisdizzione, & autorità della Chiesa, secondo, che i Vescoui, e le Assemblee del Clero se ne sono tante volte doluti, persuade a credere, che compla loro grandemente, che la Bolla in Cęna Domini non abbia luogo in quel Regno.

Ma

Ma tocca a loro il pensare, se la tolleranza della Chiesa, in non far eseguire detta Bolla contro di loro nel foro esteriore, sia per renderli sicuri nel foro di coscienza, e nel Tribunale del Giudice Supremo, & Eterno, massime essendo la Bolla sudetta, singolarmente nel punto, di cui si tratta, intieramente conforme a gli antichi Canoni, & a i primi principij dell'equità.

PROT. Ne meno in tutte le altre, che seruono di fondamento a quella, che si pretende esser di Sua Santità, la quale non può mai esser riceuuta, ne publicata nel Regno.

Si deue perdonare al Sig. di Lauardin, che egli non abbia voluto entrare nelle ragioni, che seruono di fondamento alla Bolla di Sua Santità, perche queste sono così solide, e così chiare, e conuincenti, come si è già dimostrato, che non aurebbe fatto altro, che scoprire sempre più l'ingiustizia del suo procedere col discuterle. Ma perche dice egli, che questa non può mai esser riceuuta, ne publicata in Francia? Bastarebbe à far ciò succedere, che il Rè Cristianissimo si lasciasse disingannare delle false impressioni dategli, e che, operando con quella saniezza, e lume, che Dio hà dato al suo Regio animo, si applicasse da per sè stesso a giudicar delle ragioni, e de' motiui della medesima Bolla. Ma, senza questo, non basta, che ella sia stata publicata in Roma, per obligare il Sig. di Lauardin, mentre in Roma solo deue auere il suo effetto contro tutti quelli, che pretenderanno di vsurparsi il Quartiere? Per non vbbidirui bisognaua restar in Francia, doue egli dice, che non può mai esser ne riceuuta, ne publicata; così egli aurebbe risparmiata molta fatica, e non sarebbe stato cagione in Roma di vna inquietudine, e d'vn scandalo così grande.

PROT. Basta dire, che il Marchese di Lauardin è Ambasciatore di Sua Maestà Cristianissima, e per conseguenza esente di tutte le Censure Ecclesiastiche tanto ch'egli sarà riuestito di simil carattere, & eseguirà gli ordini del Rè suo Padrone.

Questo è dunque l'vltimo forte del Sig. di Lauardin, e ciò, che gli fà insultare alle Censure, & a gli Anatèmi della Chiesa. Ma per sua disgrazia non se gli possono far buone queste due proposizioni, nelle quali egli erra egualmente nel fatto, e nel Dritto. Perche, in quanto alla prima, si sostiene,

 che,

che, non essendo egli stato riceuuto, ne riconosciuto per Ambasciatore, non può assumersi simil qualità, e che essendo egli entrato in Roma, come per forza, e contro la volontà del Sourano, potrebbe esserui trattato in vna maniera tutta diuersa da quella, che si osserua con gli Ambasciatori, senza che egli auesse ragione di dolersi, che fosse violato in suo riguardo il Dritto delle genti.

Ma quando ancora se gli ammettesse il preteso titolo di Ambasciatore, non restarebbe, che la consequenza, ch' egli ne tira, cioè di douer essere esente, come tale, da tutte le Censure Ecclesiastiche, non fosse affatto falsa, & erronea, per non dir più: essendosi già fatto vedere, che, se i Rè, & i Principi, come figliuoli della Chiesa sono soggetti alle Censure, che Questa può fulminare contro tutti quelli, che si rendono indegni della sua comunione, sarebbe cosa troppo assurda il pretendere, che i loro Ambasciatori, che non fanno, che rappresentarli, fussero in ciò più priuileggiati di loro.

E non serue il dire, che la proposizione non è assoluta, ma, che vien ristretta dalle parole, che seguono: *Tanto, ch'egli sarà riuestito di simil carattere, e che eseguirà gli ordini del Rè suo Padrone.* Perche primieramente, chi può sapere, ch' egli non ecceda ne gl'ordini riceuuti? Si crederebbe, per esempio, di mancare molto al rispetto douuto al Rè Cristianissimo, se si supponesse, che il Sig. di Lauardin non auesse fatto, che eseguire i suoi ordini, entrando in Roma nel modo, che hà fatto, e dando lo scandalo, che hà dato, co'l venire a i Diuini Offizij, & accostarsi alla Comunione la notte di Natale, con vn manifesto disprezzo delle Censure della Chiesa. Oltre tutto questo, come i Rè non sono impeccabili, e possono dar de gli ordini ingiusti, & apertamente contrarij al Dritto, & alla Libertà della Chiesa, verrà sempre ad esser falso il dire, che vn Ambasciatore non possa esser scommunicato, tanto, ch'egli non faccia, che eseguir gl'ordini, che gli sono stati dati dal suo Padrone.

PROT. *Così egli non giudica necessario d'appellare da questa pretesa scommunica del Papa mal'informato à Sua Santità disingannata nell'vdienza, ch'Ella gli concederà, dalle false impressioni, che le sono state date da spiriti torbidi, e nemici della Francia, che non trauagliano, che a romper il concerto, che deue esse trà la S. Sede, e S. M.*

Sa-

Sapendo molto bene il Sig.di Lauardin, che egli non può esser riceuuto all'vdienza tanto, che persiste nella vsurpazione del Quartiere, e non viene da S. Santità assoluto dalle Censure, nelle quali è incorso, si vede basteuolmente, che questa sua pretesa appellazione dal Papa mal'informato a Sua Santità istessa, ch' egli spera di poter meglio informare, non è, che vna illusione, che non può in alcun modo scusare la sua disubbidienza, e contumacia verso della Chiesa. Poteua nondimeno fermarsi qui, e contentarsi del rispetto, che, spiegandosi in simil forma, veniua in qualche modo a dimostrare a Sua Santità. Ma egli non hà creduto di poter contenersi dall'aggiongerui i termini ingiuriosi *di spiriti torbidi, e nemici della Francia* contro di quelli, che gli è piaciuto di considerare per auuersi alle sue mire in quest' affare; volendo più tosto vscir di camino, che ommettere di dare, anco in simil forma, vn nuouo segno del gran zelo, che egli hà, per gli interessi del suo Padrone.

PROT. Stima ancora inutile d'appellarne al futuro Concilio legitimamente congregato.

Quest'altra formola d'appellazione non pare veramente del tutto rispettosa, come la precedente; mentre il Signor di Lauardin non può ignorare, che ella è stata rigettata, & anatematizzata per vn gran numero de Papi, anco di quelli, che egli non può dire, che siano stati nemici della Francia.

In verità, se i Concilij Generali si radunassero di dieci in dieci anni, come fù stabilito dal Concilio di Costanza, si potrebbe condonare al Sig. di Lauardin di auer fatta menzione di tale appellazione al futuro Concilio, perche potrebbe pretendere, che questa fosse vna sequela della dottrina del Concilio istesso, secondo, che è stata spiegata dalla Conuenticola straordinaria, tenuta à Parigi nel 1682. Ma non sarebbe difficile di fargli vedere, che anco in questo egli verrebbe ad esser mal fondato; poiche Martin V., che doueua ben sapere il vero senso de' Decreti del Concilio sudetto, condannò tali appellazioni, e fù il primo, che ne fece vna Costituzione espressa publicandola in vn Concistoro in tempo, che il Concilio era ancora in piedi.

Comunque sia, auendo fatto vedere l'esperienza, che non è possibile di radunare così souente de' Concilij Generali,

& essendo già passato più d'vn secolo, senza che se ne sia tenuto alcuno, ne essendoui speranza, che sia per tenersene, è euidente, che l'appellare dalla Bolla del Papa, e dalla scommunica, che vi è fulminata, al futuro Concilio legitimamente congregato, verrebbe ad essere vna ribellione contro la suprema autorità della Santa Sede, & vna illusion manifesta, che si farebbe alla Chiesa, imitando l'ostinazione, e la contumacia medesima di Lutero, e de gli altri Eretici.

PROT. E non dimeno fin d'adesso, e per quanto bisogna egli protesta di nullità, di tutto ciò, che potesse esser stato fatto, ò nell'auuenire pronunciato, publicato, ò affisso contro la sua persona, famiglia, domestici, ò altri, e di prouedersi, come sarà di ragione. Dichiarando, che se qualcuno di qualsiuoglia qualità, che sia, mancarà al rispetto, & à i riguardi, che sono douuti al suo carattere, questo sarà tenuto di render conto à Dio, & a gli huomini di tutti i mali, che può tirar con sè l'offesa fatta a Sua Maestà, violando il Dritto delle genti nella persona del suo Ambasciatore. Roma 27. Decembre 1687. Enrico Carlo di Beaumanoir di Lauardin Ambasciatore straordinario di Francia.

Da tutto quello, che si è detto sin'ora, si può dedurre assai bene il poco bisogno, che si hà di fermarsi a dimostrare l'insussistenza, e la nullità di simil Protesta del Sig. di Lauardin, e conoscere nel tempo istesso, quanto inique, & empie siano le ingiurie, le calunnie, e le bestemmie, che a tal conto sono state dette ne'loro libelli famosi dall'Auuocato Generale Talon, e da altri ceruelli simili contro *L'VNTO DEL SIGNORE.*